Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 600

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 28 luglio 2021

INDICE

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia):

Plenaria (antimeridiana) (*)
Plenaria (1ª pomeridiana) (*)
Plenaria (2ª pomeridiana) (*)

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria . . . . . » 28

Commissioni permanenti

5ª - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 81
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 86

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . » 93

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:

Plenaria . . . . . » 102
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 180) . . . . . » 106

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 294) . . . . . » 107
Plenaria . . . . . » 107
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 295) . . . . . » 114
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 296) . . . . . » 114

(*) *Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 600º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 28 luglio 2021.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . *Pag.* 115
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 212) . . . . . » 117
12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 118
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria . . . . . » 127
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 131

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 138
Ufficio di Presidenza . . . . . » 141
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:
Plenaria . . . . . » 147
Ufficio di Presidenza . . . . . » 148
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:
Plenaria . . . . . » 149
Ufficio di Presidenza . . . . . » 151
Per l'infanzia e l'adolescenza:
Plenaria . . . . . » 152
Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria . . . . . » 154
Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25) . . . . . » 155

COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledì 28 luglio 2021

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REDIGENTE

(1231) ***Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri. – Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo***

(2039) ***VERDUCCI ed altri. – Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative***

(2090) ***Lucia BORGONZONI. – Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo***

(2127) ***NENCINI ed altri. – Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo***

(2218) ***CANGINI ed altri. – Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il PRESIDENTE ringrazia in primo luogo il sottosegretario Tiziana Nisini per la sua disponibilità ad esser presente nella seduta odierna.

Riferisce quindi gli esiti della riunione degli Uffici di presidenza riuniti integrati dai rappresentanti dei Gruppi dello scorso mercoledì 21 luglio: in quella sede si è convenuto di proseguire con la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, chiedendo ai relatori di presentare un nuovo testo unificato che tenga conto dell'intervenuta conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto «sostegni *bis*», che reca alcune disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo. Anticipa sin d'ora che, a suo giudizio, si potrebbe fissare un termine per emendamenti e ordini del giorno da riferire a tale nuovo testo unificato abbastanza ravvicinato, che potrebbe essere individuato nelle ore 12 di domani.

Dà quindi la parola al relatore per la 7ª Commissione.

Il relatore RAMPI *(PD)*, anche a nome dell'altra relatrice, senatrice Catalfo, presenta e illustra un nuovo testo unificato per le iniziative in titolo, pubblicato in allegato, che – come anticipato dal Presidente – tiene conto dell'intervenuta conversione in legge delle disposizioni recate dal decreto-legge «sostegni *bis*». Dopo aver ringraziato gli Uffici per l'eccellente lavoro svolto, segnala che il nuovo testo unificato mantiene la previsione di una indennità di discontinuità, sulla quale tuttavia sarà opportuna una riflessione.

Conclude sottolineando come l'obiettivo sia quello di dotare il settore in tempi auspicabilmente brevi di una normativa compiuta.

Ha quindi la parola il senatore CANGINI *(FIBP-UDC)*, il quale, alla luce dell'intervento del Presidente, chiede che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno sia fissato in una data meno ravvicinata, ad esempio nella giornata di lunedì 2 agosto.

Il PRESIDENTE, d'intesa con la presidente Matrisciano, propone di fissare alle ore 14 di venerdì 30 luglio il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti da riferire al nuovo testo unificato.

Concordano le Commissioni riunite.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE NN. 1231, 2039, 2090, 2127, 2218

NT2
I RELATORI

CAPO I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Princìpi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33, 36 e 38 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, nonché della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con legge 1º ottobre 2020, n.133, e tenuto conto della Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)):

a) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;

b) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo, quale vettore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;

c) riconosce che la flessibilità e la mobilità sono elementi indissociabili nell'esercizio delle professioni del settore artistico e creativo e rende effettive le tutele per i lavoratori del settore;

d) riconosce le specificità del lavoro nel settore artistico e creativo, ancorché resa in un breve intervallo di tempo, che richiede tempi di formazione e preparazione in genere più lunghi rispetto alla durata della *performance* riferita alla singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

e) riconosce l'importanza dei periodi di ripetizione, che costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo nella carriera dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo e di cui è necessario tener conto;

f) riconosce le peculiarità del settore artistico e creativo, che ricomprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, frutto di processi artistici, culturali o creativi;

g) promuove e sostiene le arti creative e performative quali strumenti per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quali forme universali di espressione e comunicazione;

h) riconosce il valore formativo ed educativo delle arti creative anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale;

i) promuove lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti creative, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

l) riconosce l'utilità sociale del settore artistico e creativo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 2.

(Il settore artistico e creativo)

1. Il settore artistico e creativo ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.

2. Il settore artistico e creativo ricomprende altresì le attività riguardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi, frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.

3. Sono ricomprese nel settore artistico e creativo le arti performative e dello spettacolo con riferimento, in particolare: alle attività teatrali; alle attività liriche, concertistiche e corali; alle attività musicali popolari contemporanee e alla musica dal vivo; alle attività di danza classica e contemporanea; alle attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché alle attività di spettacolo viaggiante; alle attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; ai carnevali storici e alle rievocazioni storiche.

4. Sono altresì ricomprese nel settore artistico e creativo le attività, anche qualora siano compiute nell'ambito di un'organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la progettazione, la produzione, la realizzazione, l'allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l'utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l'audiovisivo, la musica, l'editoria, i servizi media audio-visivi e radiofonici, i videogiochi, l'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.

Art. 3.

(Osservatorio per il settore artistico e creativo)

1. Al fine di promuovere le iniziative del settore, anche attraverso la messa a disposizione di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità e sicurezza delle stesse, presso il Ministero della cultura è istituito lo «Osservatorio per il settore artistico e creativo», di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito istituzionale:

a) un elenco delle tipologie di lavoro e delle professioni artistiche, in cui si tenga conto anche delle attività amatoriali;

b) un elenco delle diverse professioni rientranti nel settore creativo;

c) informazioni in ordine alla disciplina vigente in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, diritto alla salute, nonché ricostruzione di carriera e pensione, dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo;

d) informazioni sulle procedure per l'organizzazione degli eventi di artistici e creativi e per il relativo svolgimento, in Italia e all'estero;

e) informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che ingaggiano i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo.

2. L'Osservatorio cura altresì la tenuta del registro che include i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo, ad eccezione di quelli di cui al Capo IV.

3. Il registro di cui al comma 2 non costituisce, in alcuna forma, un albo professionale e la mancata iscrizione ad esso non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare le relative professioni nel settore artistico e creativo. Il registro di cui al presente comma è pubblicato, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei siti *internet* istituzionali dei Ministeri della cultura e del lavoro e delle politiche sociali.

4. Le modalità di istituzione e di funzionamento dello Osservatorio sono definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di raccolta e gestione delle informazioni, nonché di istituzione e tenuta del registro di cui al comma 2. In ordine alla definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione, a domanda, e per l'eventuale cancellazione dal registro di cui al comma 2 sono altresì sentite le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, individuate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI).

5. L'Osservatorio, gestito dal Ministero della cultura con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è alimentato dalle amministrazioni interessate, individuate dai decreti di cui al comma 4, le quali collaborano al fine di migliorare il coordinamento e lo scambio di informazioni e di buone pratiche.

Capo II

CONTRATTI DI LAVORO

Art. 4.

(Contratti di lavoro nel settore artistico e creativo)

1. Nel settore artistico e creativo il contratto di lavoro tra una persona fisica, giuridica o altro ente e gli artisti o gli altri lavoratori appartenenti al medesimo settore artistico e creativo può essere qualificato come subordinato o come autonomo. Nel settore artistico e creativo e delle arti performative la discontinuità della prestazione lavorativa, che comporta la possibilità di apporre un termine nel contratto di lavoro, non costituisce un elemento di atipicità del contratto di lavoro medesimo, bensì è riconosciuta come una delle condizioni distintive dello svolgimento e della realizzazione della prestazione richiesta al lavoratore. I tempi di non lavoro dei lavoratori del settore artistico e creativo sono pertanto oggetto di specifica tutela previdenziale e sociale ai sensi della presente legge. Ai contratti di lavoro intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel settore artistico e creativo con gli artisti e i lavoratori del

settore, come individuati dalla presente legge, non si applica la disciplina di cui agli articoli 19, 21, 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

2. Indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro concordata dalle parti e dal grado di autonomia ascritto all'artista o al lavoratore per lo svolgimento delle proprie attività o compiti, nel settore artistico e creativo il contratto di lavoro è comunque subordinato, applicandosi pertanto la relativa disciplina, quando la prestazione si svolge o si realizza con la sua partecipazione o integrazione nell'ambito di un sistema organizzato, interdipendente, vincolante del lavoro creativo, artistico, tecnico, amministrativo, gestionale, prestato dal lavoratore per il fine di realizzare opere, prodotti, beni, servizi, nonché le altre attività previste dall'articolo 1.

3. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti è qualificato come autonomo quando la prestazione creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale del lavoratore, nel settore artistico e creativo, si svolge o si compie senza i vincoli di partecipazione o di integrazione del lavoratore stesso in un sistema interdipendente e vincolante del lavoro organizzato da parte di soggetti terzi con le modalità e nei termini previsti dal comma 2.

4. Il contratto di lavoro nel settore artistico e creativo e delle arti performative ha in ogni caso forma scritta.

5. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti deve sempre contenere indicazioni esplicite sui seguenti elementi:

a) qualificazione subordinata o autonoma del contratto di lavoro stipulato dalle parti, ai sensi di quanto stabilito in materia dalla presente legge;

b) oggetto o contenuto della prestazione artistica o lavorativa;

c) tempi e modalità dello svolgimento o della realizzazione dei compiti, delle mansioni, delle funzioni, delle professionalità o della prestazione d'opera richieste al lavoratore;

d) compenso o retribuzione spettanti per i compiti, le mansioni, le funzioni o le professionalità richieste al lavoratore, nonché i tempi di pagamento;

e) salvo il caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'indicazione della durata del contratto di lavoro. La durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto ricomprende sempre le giornate che il lavoratore deve dedicare alla preparazione e alle prove;

f) la regolazione dell'orario di lavoro straordinario, sia per quanto riguarda le modalità del suo eventuale svolgimento che per quanto attiene all'indennità economica spettante al lavoratore per lavoro straordinario.

6. Restano ferme le discipline dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale dei settori di riferimento, per quanto di ulteriore e di più favorevole sia da esse stabilito in riferimento a quanto disposto dal comma 5.

7. Le retribuzioni o i compensi concordati dalle parti nei contratti di lavoro da esse sottoscritti non possono in ogni caso essere inferiori ai minimi tabellari di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale di riferimento del settore artistico e creativo in ragione dello svolgimento dei corrispondenti compiti, mansioni, funzioni o professionalità assegnati o richiesti al lavoratore.

Art. 5.

(Prestazioni occasionali di lavoro nel settore artistico e creativo)

1. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, persona fisica o altro soggetto giuridico, comunque non nell'esercizio principale professionale o d'impresa, nel settore artistico e creativo, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità e importo entro i limiti, le modalità e alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro e a un numero massimo di cinque prestazioni.

3. Il prestatore ha diritto all'assicurazione Invalidità vecchiaia superstiti (IVS), con iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupazione. Gli oneri contributivi sono posti interamente a carico dell'utilizzatore.

4. Ai prestatori di età inferiore a 18 anni e ai prestatori fino a 25 anni, se studenti, si applica la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti al FPLS per l'assicurazione IVS.

5. In ogni caso i compensi pattuiti in forma oraria o giornaliera non possono essere inferiori al minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi della legislazione vigente.

6. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, come definiti dalla presente legge.

7. In caso di superamento da parte di un utilizzatore dei limiti di cui al comma 2, lettera *c)*, il relativo rapporto di collaborazione occasionale si

trasforma in un contratto di lavoro subordinato o autonomo, secondo i criteri di individuazione stabiliti in materia dalla presente legge.

8. Le procedure da osservare dai prestatori e dagli utilizzatori per le comunicazioni relative all'attivazione dei contratti di prestazione occasionale da inviare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'accesso alle relative prestazioni sono quelle stabilite dai commi 9, 12, 15, 17, 18 e 19 dell'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 188 è abrogato.

CAPO III

TUTELE PREVIDENZIALI E SOCIALI

Art. 6.

(Tutele previdenziali e sociali)

1. Gli artisti e i lavoratori del settore artistico e creativo sono iscritti alla gestione speciale del FPLS dell'INPS, indipendentemente dall'attività economica svolta dal datore di lavoro o committente.

2. L'iscrizione e l'assicurazione degli artisti e dei lavoratori del settore artistico e creativo nel FPLS sono determinati dallo svolgimento di una delle attività previste dalla presente legge, indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro. L'iscrizione degli artisti e dei lavoratori al FPLS comporta per gli iscritti la titolarità di un'unica posizione previdenziale e assicurativa.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, primo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono individuate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS ed è fissato il termine di decorrenza del suddetto obbligo per le categorie per le quali esso non viga già alla data di emanazione del medesimo decreto. Sono in ogni caso escluse dall'ambito del decreto le attività lavorative già assoggettate, alla suddetta data, ad altre forme pensionistiche obbligatorie.

4. Con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottati con la medesima procedura di cui al comma 3, sono aggiornate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS, tenendo a tal fine conto degli esiti del Tavolo permanente di cui all'articolo 20.

5. Le tutele previdenziali e le assicurazioni sociali sono garantite a tutti i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, in virtù e per effetto degli obblighi relativi alle contribuzioni dovute ai fini previdenziali e assicurativi come stabiliti dalla presente legge.

Art. 7.

(Indennità di discontinuità)

1. I periodi di mancata occupazione determinati dalla discontinuità dei contratti di lavoro dei lavoratori subordinati a tempo determinato, dei contratti di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro dei lavoratori autonomi iscritti nel FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro stipulato, sono tutelati dall'indennità di discontinuità, di cui al comma 2.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita presso il FPLS la gestione dell'indennità di discontinuità dei lavoratori del settore artistico e creativo per l'assolvimento delle relative funzioni, di seguito denominata «indennità di discontinuità».

3. L'indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori iscritti al FPLS sulla base dei seguenti requisiti, criteri e parametri:

a) i lavoratori non devono essere iscritti a un altro fondo di previdenza obbligatorio e il loro reddito prevalente deve derivare dalle attività lavorative svolte e realizzate nel settore artistico e creativo;

b) l'accesso ad essa è riconosciuto ai lavoratori subordinati e autonomi che nei dodici mesi precedenti alla richiesta dell'indennità abbiano raggiunto 51 giornate di contribuzione versata o accreditata nel FPLS. Le giornate di contribuzione figurativa relative ai periodi maturati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, nonché quelle relative ai periodi di maternità, malattia, infortunio, concorrono al raggiungimento delle 51 giornate di contribuzione necessarie per l'accesso all'indennità di discontinuità. Ai fini del raggiungimento delle suddette 51 giornate, ai lavoratori autonomi iscritti nel FPLS sono riconosciute ulteriori 3 giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effettivamente lavorata e alla quale corrisponda il versamento dei relativi contributi previdenziali. L'accreditamento figurativo delle 3 giornate avviene sulla base del minimale contributivo stabilito per l'anno di riferimento dell'accreditamento stesso;

c) è riconosciuta per un numero di giornate equivalente a quelle accreditate nel FPLS nei dodici mesi precedenti alla domanda di accesso all'indennità medesima. Il numero massimo di giornate accreditabili nel FPLS, comprensivo delle giornate di indennità di discontinuità, è di 312;

d) l'indennità giornaliera di discontinuità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai ventiquattro mesi precedenti alla domanda di accesso all'indennità. Per i nuovi iscritti al FPLS la suddetta media è calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai dodici mesi precedenti alla domanda di accesso all'indennità;

e) l'indennità giornaliera di discontinuità, calcolata ai sensi della lettera *d)*, è erogata nella misura dell'80 per cento ai lavoratori con il requisito di 51 giornate accreditate nel FPLS e dell'85 per cento con il requisito di 80 o più giornate accreditate nel FPLS;

f) l'entità dell'indennità giornaliera di discontinuità non può in ogni caso essere superiore a due volte l'importo del minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

g) per le giornate di percezione dell'indennità di discontinuità è riconosciuta la corrispondente contribuzione figurativa ai fini dell'assicurazione in caso di invalidità, vecchiaia o superstiti (IVS);

h) è erogata anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o a tempo determinato, per le giornate non retribuite in assenza di attività lavorativa;

i) non è cumulabile con i periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria. Nel caso di coincidenza del diritto all'indennità di discontinuità con periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria, ai lavoratori iscritti al FPLS si applica il trattamento più favorevole.

4. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'indennità di discontinuità sono finanziati dal contributo specifico ad essa destinato e stabilito nell'aliquota dell'1,01 per cento calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché da un contributo di solidarietà dello 0,50 per cento posto a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il massimale contributivo per gli iscritti al FPLS, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Per il finanziamento dei maggiori oneri eventualmente derivanti dalla fase di prima attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, l'INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili dall'avanzo patrimoniale della gestione speciale del FPLS come risultante al 31 dicembre 2019.

6. Al comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *d*-bis*)* è aggiunta la seguente:

«*d*-ter*)* ai lavoratori subordinati a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dell'INPS».

7. La disposizione di cui alla lettera *d*-ter*)* del comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotta dal comma 6 del presente articolo, si applica a decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Tutela per disoccupazione involontaria dei lavoratori)

1. I lavoratori subordinati iscritti al FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, sono assicurati per la disoccupazione involontaria ed accedono alle tutele stabilite dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che disciplina la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi stabilite.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività, ad eccezione dei contratti di lavoro stipulati con i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5».

3. L'indennità NASpI non è in ogni caso cumulabile con l'indennità di discontinuità.

Art. 9.

(Certificato di agibilità per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS)

1. I lavoratori autonomi iscritti al FPLS hanno facoltà di richiedere autonomamente il certificato di agibilità di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e di procedere direttamente al pagamento degli oneri contributi previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alla prestazione lavorativa o professionale stabilita dal contratto di lavoro.

2. Nei casi di cui al comma 1, i lavoratori autonomi applicano la rivalsa nei confronti del committente per la quota parte degli oneri contributivi ai fini previdenziali e assistenziali posti normalmente a carico del datore di lavoro.

3. Il lavoratore consegna al committente copia del certificato di agibilità, il quale provvede alla sua custodia.

4. Le parti contrattuali sono solidalmente responsabili del pagamento degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali.

5. I lavoratori autonomi privi di committente dichiarano i guadagni ottenuti e provvedono direttamente al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Art. 10.

(Bonus previdenziale per gli anni 2020 e 2021)

1. Per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto ai lavoratori iscritti al FPLS un bonus consistente in contributi figurativi pari ai contributi previdenziali nominali mancanti per il raggiungimento del numero di giornate lavorative annuali minime per maturare il diritto al trattamento previdenziale a parziale compensazione della sostanziale inattività dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti restrittivi delle attività artistiche.

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROFESSIONI DI ARTISTA DI OPERA LIRICA, DI DIRETTORE D'ORCHESTRA E DI AGENTE O RAPPRESENTANTE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 11.

(Professione di artista di opera lirica e di direttore d'orchestra)

1. Le professioni di artista di opera lirica e di direttore d'orchestra sono ricomprese nel settore artistico e creativo di cui all'art. 2 e, per quanto non disposto nel presente Capo, sono disciplinate ai sensi dei Capi I, II e III.

2. Il titolo di artista d'opera lirica spetta esclusivamente a coloro che sono regolarmente iscritti alla gestione speciale del FPLS dell'INPS di cui all'articolo 6, comma 1, o agli artisti di Paesi esteri che intendono svolgere la loro attività in Italia.

Art. 12.

(Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica)

1. È istituito presso la Direzione generale dello spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, il Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica, di seguito denominato «Registro».

2. Per ogni iscritto al Registro è indicata la specifica professione artistica. Il Registro è costituito da tre sezioni:

a) artisti residenti: coloro che hanno residenza fiscale in Italia;

b) artisti dell'Unione europea: coloro che hanno residenza fiscale in un Paese dell'Unione europea;

c) artisti di Paesi terzi: coloro che hanno residenza fiscale in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.

3. L'iscrizione al Registro è obbligatoria per ogni artista di opera lirica e direttore d'orchestra operante, anche in maniera non continuativa, nel territorio italiano.

4. La richiesta di iscrizione deve pervenire, alla Commissione tecnica di cui all'articolo 14, dall'artista o dal suo agente o rappresentante artistico. L'ente scritturante, in sede di sottoscrizione del contratto, verifica che l'artista sia iscritto al Registro.

5. Il Registro riporta, in ordine alfabetico, i dati anagrafici dell'artista, la data di inizio della carriera, il registro vocale e la tipologia di ruoli, ossia primario, comprimario o entrambi, nell'ambito dell'opera lirica, nonché l'anzianità di carriera.

6. La richiesta di iscrizione deve contenere i seguenti documenti:

a) certificato anagrafico;

b) iscrizione al Centro per l'impiego competente per territorio;

c) autocertificazione recante l'elenco dei titoli e delle scritture teatrali ottenuti presso enti italiani o stranieri. L'iscritto al Registro comunica alla Commissione di cui all'articolo 14 i nuovi titoli e le scritture conseguite successivamente alla sua iscrizione.

7. La cancellazione dal Registro avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.

8. Il Registro è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura.

9. La Commissione di cui all'articolo 14 definisce i casi in cui un artista, indipendentemente dalla nazionalità, può essere scritturato in quanto eccellenza di altissimo profilo internazionale.

Art. 13.

(Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Registro degli agenti».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che intendono intraprendere la professione di cui al comma 1 sono tenuti a iscriversi al Registro degli agenti. Per l'iscrizione al Registro degli agenti è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero essere residenti in un Paese dell'Unione europea;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere domicilio fiscale nel territorio italiano.

3. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo possono ottenere l'iscrizione al Registro degli agenti attraverso un attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato di appartenenza che attesta l'esercizio dell'attività di agente per almeno due anni consecutivi nei dieci anni precedenti all'iscrizione. I richiedenti l'iscrizione devono comunque disporre di una posizione fiscale aperta in Italia.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2022, l'iscrizione al Registro degli agenti è ammessa previa presentazione della domanda di iscrizione alla Commissione di cui all'articolo 14 e al superamento di un esame orale presso la Commissione stessa. All'esame sono ammessi solo i soggetti che attestino di aver esercitato un periodo di praticantato di due anni presso un agente iscritto al Registro medesimo o di aver frequentato e superato con esito positivo un corso di formazione specifico.

5. I contratti artistici stipulati, in data successiva al 1º gennaio 2022, dalle istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamenti pubblici con soggetti non iscritti al Registro degli agenti sono nulli.

6. In sede di prima applicazione il Registro è costituito dagli agenti iscritti all'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS). La Commissione di cui all'articolo 14 provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a iscrivere d'ufficio al Registro degli agenti tutti gli agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, in possesso di certificato camerale che attesti l'esercizio dell'attività da almeno due anni, che ne fanno richiesta. Il termine è di trenta giorni nel caso di richiesta di iscrizione, al Registro degli agenti, di agenti e rappresentanti stranieri.

7. La cancellazione dal Registro degli agenti avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.

8. Il Registro degli agenti è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura.

Art. 14.

(Commissione tecnica per la tenuta e l'aggiornamento del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti)

1. È istituita presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, la Commissione tecnica per la tenuta del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti. La Commissione è composta da:

a) il Ministro della cultura, o suo delegato;

b) il presidente di Assolirica, o suo delegato;

c) il presidente dell'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS), o suo delegato;

d) il presidente dell'Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS), o suo delegato;

e) il presidente dell'Associazione teatri italiani di tradizione (ATIT), o suo delegato;

f) un membro eletto dai presidenti dei conservatori di musica italiani;

g) un membro eletto degli istituti musicali pareggiati italiani.

2. La Commissione elegge nel suo seno il presidente e disciplina con regolamento la propria attività. Il verbale delle riunioni della Commissione è pubblico.

3. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni. Con eccezione del Ministro e del suo delegato, i componenti non possono essere confermati nella Commissione per più di due mandati consecutivi.

4. I componenti della Commissione percepiscono un gettone di presenza mensile il cui importo è stabilito con decreto del Ministro della cultura. Gli oneri per il funzionamento della Commissione e la tenuta dei Registri sono a carico dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Art. 15.

(Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo)

1. È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «agente», quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli disciplinati dal presente Capo. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali;

b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell'artista in base a un esplicito mandato;

c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) ricevere comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista. A tale fine l'artista elegge quale proprio domicilio il domicilio fiscale dell'agente;

e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse dell'artista.

2. La cancellazione dal Registro degli agenti è deliberata dalla Commissione di cui all'articolo 14 quando:

a) l'iscritto decede ovvero cessa l'attività;

b) l'iscritto non esercita l'attività professionale per oltre due anni senza giustificato motivo;

c) l'iscritto rinuncia all'iscrizione;

d) viene meno uno dei requisiti professionali previsti come requisito per l'iscrizione.

3. L'attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di una struttura destinataria di finanziamenti pubblici.

4. Coloro che, senza essere iscritti al Registro degli agenti, esercitano la professione di agente sono puniti ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 16.

(Compensi per gli agenti)

1. Dal 1º gennaio 2022 gli agenti sono retribuiti con una percentuale non inferiore al 10 per cento della retribuzione lorda spettante all'artista rappresentato. La percentuale è nella misura del 50 per cento a carico dell'artista e del 50 per cento a carico della struttura che ospita l'evento.

2. Le strutture ospitanti detraggono dai compensi degli artisti la quota spettante agli agenti e inviano mensilmente a ogni agente interessato un estratto conto sulla base del quale l'agente emette regolare fattura, anche elettronica, che deve essere regolata entro trenta giorni dalla sua emissione tramite bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza e sulla tracciabilità delle operazioni. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo pattuito superiore ai trenta giorni dalla prestazione, si applicano gli interessi di mora conteggiati in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea maggiorato di sette punti.

3. Ai fini fiscali gli agenti e i rappresentanti, ditte individuali, società di persone o di capitali, sono definiti «agenti e rappresentanti per le attività artistiche e concertistiche e per la consulenza e produzione di spettacoli». Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare a tale categoria un codice ATECO.

4. Dal 1º gennaio 2022 ogni contratto relativo a spettacoli dal vivo deve riportare il nome dell'agenzia che rappresenta l'artista e deve essere sottoscritto dall'artista e dal legale rappresentante dell'agenzia. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui all'articolo 14 provvede a predisporre il modello di contratto di scrittura artistica uniforme a uso delle istituzioni destinatarie di finanziamento pubblico. Il modello è approvato con decreto del Ministero della cultura ed è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero.

5. Per le istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamento pubblico la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è incrementata del 10 per cento della determinazione annuale prevista per ciascuna di loro.

Art. 17.

(Compensi per l'artista)

1. Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente con cadenza annuale, la Commissione di cui all'articolo 14 predispone per ciascun artista iscritto un elenco dei compensi indicativi minimi e massimi. I compensi sono definiti sulla base delle produzioni alle quali l'artista ha partecipato nel triennio precedente. Nel computo sono comprese le produzioni sospese per l'emergenza sanitaria da COVID-19.

2. È fatta salva la possibilità dell'artista di richiedere un compenso minore o maggiore, per la scrittura artistica, di quello indicato nell'elenco.

3. I contratti artistici devono obbligatoriamente:

a) riportare oltre ai dati degli artisti, il periodo di impegno, l'importo lordo a recita e il nome della agenzia di rappresentanza con la quale l'ente scritturante ha condotto la trattativa;

b) essere inviati tramite posta elettronica certificata agli artisti o ai loro agenti entro sette giorni dalla conclusione dell'accordo. I contratti devono essere sottoscritti con firma elettronica e riconsegnati dallo scritturato entro sette giorni dal ricevimento, con le medesime modalità. Qualora lo scritturato non ottemperi a tale obbligo temporale, salvo che per comprovati motivi che impediscono di sottoscrivere elettronicamente il documento, il contratto è nullo;

c) prevedere il pagamento degli interessi di mora e legali in caso di ritardato pagamento dei compensi;

d) prevedere un importo a titolo di liberatoria per eventuali trasmissioni via radio, televisione, *streaming*, film-opera, e altri supporti multimediali, così definito:

1) in caso di diffusione in diretta o differita radiofonica una liberatoria pari al 10 per cento dell'importo di una recita;

2) in caso di diffusione televisiva, *streaming*, o altro contenuto multimediale in diretta o differita, una liberatoria dell'importo pari a una recita;

3) in caso di registrazione per la commercializzazione, indipendentemente dalla diffusione di cui al numero 2), una liberatoria dell'importo pari a una recita;

e) prevedere un compenso forfettario a titolo di rimborso spese per lo studio della parte, nonché per spese di viaggio e soggiorno, pari a:

1) euro 1.800, per un periodo da uno a quindici giorni di prove;

2) euro 3.000, per un periodo da sedici a trenta giorni di prove;

3) euro 4.500 per un periodo di oltre trenta giorni di prove.

4. Il pagamento degli emolumenti spettanti all'artista deve avvenire nei seguenti termini:

a) l'importo forfettario per le prove deve essere corrisposto il giorno successivo alla prova generale;

b) l'importo delle recite deve essere corrisposto entro sette giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte dell'ente scritturante. Per eventuali rivalse dovute a ritardi sui pagamenti fa fede la data di accettazione della fattura elettronica nel cassetto fiscale dell'ente scritturante.

5. Nella distribuzione dei ruoli le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, i *festival* e le altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo Stato attraverso il FUS sono tenute a rispettare i seguenti criteri:

a) nel computo totale del numero degli artisti scritturati almeno il 70 per cento deve essere di nazionalità italiana;

b) nel computo totale del numero degli artisti scritturati una percentuale fino al 30 per cento può essere di nazionalità straniera, includendo in tale percentuale anche i direttori d'orchestra e i professionisti dello spettacolo.

6. Gli artisti di nazionalità non italiana devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere di chiara fama;

b) essere chiamati a ricoprire ruoli per il quali si ritenga assolutamente indispensabile la loro presenza o per i quali non vi siano artisti italiani disponibili o preparati per il ruolo;

c) non interpretare ruoli secondari o comprimariali.

7. La Commissione di cui all'articolo 14:

a) vigila sulle modalità delle scritture artistiche, esaminando i programmi che sono presentati e quelli effettivamente realizzati, per verificare che le percentuali di cui al comma 5 siano rispettate;

b) fatti salvi gli artisti di eccellenza di altissimo profilo internazionale per i quali non si applica alcuna restrizione, predispone un tariffario nel rispetto dei seguenti princìpi:

1) determinazione di tutti i ruoli, opera per opera, autore per autore, relativamente alle opere di maggiore esecuzione per le quali gli enti scritturanti sono tenuti all'impiego di artisti italiani o aventi residenza fiscale in Italia;

2) determinazione di un compenso minimo e massimo per ogni categoria di ruolo pari a:

2.1) per ruoli secondari: da 2.000 a 4.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;

2.2) per ruoli secondari: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite;

2.3) per ruoli comprimariali: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;

2.4) per ruoli comprimariali: da 1.000 a 2.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite.

8. Con riferimento agli artisti giovani debuttanti o in carriera da meno di trentasei mesi, per ruoli principali, il compenso massimo è fissato in euro 5.000 a recita.

9. Gli enti scritturanti in via prioritaria utilizzano entro l'anno 2023 i contratti sottoscritti e sospesi negli anni 2020 e 2021 in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.

CAPO V

LICEO DELLE ARTI E DEI MESTIERI

Art. 18.

(Istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2022-2023 è istituito il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale, fermo restando quanto previsto all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della cultura, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati le finalità specifiche, gli obiettivi di apprendimento, le indicazioni sul curricolo e il piano orario del liceo di cui al comma 1.

CAPO VI

CREDITO D'IMPOSTA PER LE PRODUZIONI TEATRALI

Art. 19.

(Credito d'imposta per le produzioni teatrali)

1. Alle imprese di produzione teatrale è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo della produzione teatrale, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 6.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui al comma 6.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Al credito d'imposta previsto dal presente articolo non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero della cultura e dell'effettività del diritto al credito medesimo, il credito d'imposta è cedibile dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.

6. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i limiti di importo e le aliquote di cui al comma 1 per tipologia di produzione o beneficiario, la base di commisurazione del beneficio, i termini per usufruire del credito di imposta, i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che i crediti siano concessi nel limite massimo di 200 milioni di euro annui, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti per usufruire del credito, e i casi di revoca e decadenza.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Istituzione del Tavolo permanente per il settore artistico e creativo)

1. È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per il settore artistico e creativo, di seguito denominato «Tavolo», con lo scopo di favorire un dialogo permanente con i lavoratori e i professionisti del medesimo settore per l'individuazione ed il superamento delle criticità del comparto, anche con riferimento ai temi del precariato storico e alle ulteriori iniziative per il sostegno al settore al fine di mitigare gli effetti economici della pandemia da COVID-19.

2. Tra gli obiettivi del Tavolo sono inclusi:

a) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro nel settore artistico e creativo;

b) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore artistico e creativo, di cui al capo IV, anche al fine di elaborare eventuali conseguenti proposte normative, che tengano conto delle peculiarità della prestazione nel settore artistico e creativo derivanti dalla natura atipica dei metodi di lavoro;

c) il monitoraggio e l'eventuale elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore artistico e creativo;

3. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, individuati ai sensi del decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, e agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Dall'attuazione dell'articolo 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 22.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMMISSIONI 8ª e 11ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledì 28 luglio 2021

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 88 emendamenti, *pubblicati in allegato*, e che sono pervenuti i pareri della Commissione 10ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Ai sensi dell'articolo 97 del regolamento del Senato, dichiara improponibili gli emendamenti 1.24, 1.0.1, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6 (*già* 2.0.6), 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14 e 4.0.15.

Il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)* chiede ai Presidenti di riconsiderare la proponibilità dell'emendamento 4.0.5, volto a dare soluzione a un problema avvertito in maniera trasversale. Pur consapevole della necessità di limitare il più possibile l'ampliamento delle disposizioni recate dai decreti-legge, ritiene che ciò non dovrebbe portare ad escludere dal dibattito un tema importante e condiviso quale quello sotteso all'emendamento in questione.

I senatori LAUS *(PD)* e FLORIS *(FIBP-UDC)*, nella loro qualità di rappresentanti, rispettivamente, del Gruppo del PD e di quello di Forza Italia in Commissione 11ª, si associano alla richiesta del senatore Romeo.

Il PRESIDENTE garantisce che la richiesta del senatore Romeo verrà presa in debita considerazione.

Si passa dunque all'illustrazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno presentati.

L'ordine del giorno G/2329/1/8 e 11 si intende illustrato.

La senatrice DI GIROLAMO *(M5S)* chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.8.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* illustra l'emendamento 1.7, che interviene sulle caratteristiche delle navi il cui transito è vietato nel bacino di San Marco, nel canale di San Marco e nel canale della Giudecca, aumentando solo la stazza lorda da 25.000 GT a 40.000 GT, adottando così una soluzione intermedia rispetto a proposte emendative presentate da altri Gruppi, senza modificare l'altezza e la lunghezza.

Si sofferma poi sull'emendamento 1.10, che aumenta le risorse destinate all'erogazione di contributi in favore del gestore del *terminal* di approdo interessato dal divieto di transito.

Illustra infine l'emendamento 1.22, ai sensi del quale l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale dovrà procedere alla revisione del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore del *terminal* di approdo, prevedendo la proroga della durata della concessione, la riduzione, con eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato.

La senatrice PIZZOL *(L-SP-PSd'Az)* illustra gli emendamenti 1.20 e 1.21, volti a consentire la fruizione degli ammortizzatori sociali a una platea più ampia di lavoratori, prevedendo allo scopo l'incremento delle risorse messe a disposizione.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si intendono illustrati.

Ha la parola sull'emendamento 2.5 il senatore DE CARLO *(FdI)*, il quale si sofferma sulla vocazione di città portuale connaturata alla storia e alla struttura economica di Venezia, che a suo parere viene contraddetta dall'ipotesi di realizzazione di una piattaforma per l'attracco esterna alla Laguna veneta. Osserva che tra l'altro sussiste la possibilità di garantire il transito di navi di grandi dimensioni in condizioni di sicurezza nei canali idonei. Specifica quindi che la proposta emendativa è finalizzata a consentire lo studio e la realizzazione di soluzioni compatibili con la tenuta delle attività economiche e atte a contrastare la diminuzione della popolazione residente.

La senatrice DI GIROLAMO *(M5S)* sottoscrive e illustra l'emendamento 2.8, volto a far sì che tutti gli interventi avvengano nel rispetto della morfologia lagunare.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* illustra l'emendamento 2.14, che prevede la possibilità che gli attracchi temporanei siano realizzati, oltre che nell'area di Marghera, anche in altre aree limitrofe idonee, e l'emendamento 2.18 il quale, analogamente a quanto previsto dalle proposte di altri Gruppi, chiarisce che la manutenzione dei canali deve essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale solo nei casi previsti dalle normative nazionale ed europea vigenti.

La senatrice DI GIROLAMO *(M5S)* sottoscrive ed illustra l'emendamento 2.15, che introduce un richiamo alle convenzioni internazionali sulla stazzatura delle navi, nonché l'emendamento 2.30, che introduce il richiamo a una serie di disposizioni già emanate nel rispetto delle quali devono essere realizzati gli interventi previsti dall'articolo in esame.

Il relatore per l'11ª Commissione, FLORIS *(FIBP-UDC)*, con riferimento all'emendamento 2.16, che prevede la soppressione del riferimento alla valutazione di impatto ambientale in merito alla manutenzione dei canali esistenti, rileva come la previsione della valutazione di impatto ambientale in questi casi sia incongrua alla luce della vigente legislazione europea in materia.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 si intendono illustrati.

Il senatore PAROLI *(FIBP-UDC)* invita i Presidenti a rivalutare l'ammissibilità degli emendamenti identici 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.6 (*già* 2.0.6) che affrontano il delicato tema dell'addizionale NASpI. A suo avviso, non è possibile far ripartire il turismo e la navigazione, senza rimediare al problema in questione e non vi può essere una sede più idonea per farlo di un provvedimento esaminato congiuntamente dalle Commissioni competenti in materia di lavoro e trasporti.

La presidente dell'11ª Commissione, MATRISCIANO *(M5S)*, rammenta che il vaglio di ammissibilità degli emendamenti viene compiuto alla luce di una serie di criteri che sono stati recentemente ricordati dal Presidente della Repubblica in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge «sostegni *bis*», stigmatizzando ancora una volta l'eccessivo ampliamento del contenuto normativo dei decreti-legge durante l'*iter* di conversione. Chiarisce quindi quali sono state le motivazioni che, alla luce del contenuto del provvedimento e delle sue finalità come espresse nelle premesse, hanno condotto alla decisione di ritenere improponibili gli emendamenti in questione.

Il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)* osserva che la lettera recentemente inviata dal Presidente della Repubblica aveva ad oggetto un provvedimento già molto articolato in partenza, che ha assunto dimensioni eccezionali nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Si tratta dunque di una situazione ben diversa da quella presente, nella quale si ragiona di testi ed emendamenti molto più contenuti.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* osserva che se i provvedimenti esaminati in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento sono inemendabili in Senato perché trasmessi dalla Camera a pochi giorni dalla scadenza e quelli esaminati in prima lettura dal Senato sono sottoposti a criteri di valutazione degli emendamenti rigidissimi in Commissione e ancora più rigidi in Aula, come successo di recente nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del precedente decreto-legge in materia di trasporti, le prerogative dei senatori ne risultano grandemente limitate.

Il relatore per l'11ª Commissione, FLORIS *(FIBP-UDC)*, osserva che le proposte emendative in questione non sono da considerare in contrapposizione all'istituto della NASpI, mentre è giusto che la legislazione specifichi che il richiamato incremento del contributo addizionale non è dovuto.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)* si associa alla richiesta di effettuare un approfondimento sul tema oggetto degli emendamenti in questione. Più in generale, ritiene che la dichiarazione di improponibilità degli emendamenti dovrebbe essere effettuata esclusivamente dal Presidente del Senato in Aula e non dai Presidenti di Commissione.

Tutti i restanti emendamenti riferiti al provvedimento si intendono illustrati.

Il relatore per l'8ª Commissione, D'ARIENZO *(PD)*, osserva che dagli emendamenti presentati e appena illustrati emergono una serie di temi.

In primo luogo, molti emendamenti pongono la questione della necessità di aumentare le risorse a disposizione per i ristori e le misure di sostegno al reddito dei lavoratori. Premesso che la relazione tecnica allegata al provvedimento fornisce una quantificazione delle risorse, è necessario, alla luce

di quanto emerso nel corso dell'esame, che il Governo svolga un approfondimento per verificare se esse siano veramente adeguate.

In merito ai vari emendamenti volti a introdurre una scansione temporale all'attività del Commissario straordinario, ritiene che si dovrà valutare una formulazione che non sia così stringente da rendere poi necessario intervenire nuovamente per prevedere una proroga.

Dovranno essere oggetto di riflessione anche i vari emendamenti che propongono di valutare anche zone diverse dall'area di Marghera per la realizzazione dei punti di attracco temporanei.

Con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, sembra emergere una sensibilità condivisa volta a chiarire che essa debba essere effettuata nei casi di cui alla disciplina vigente, interna ed europea.

Per quanto concerne la questione del tonnellaggio, bisognerà valutare l'impatto di un eventuale aumento dello stesso in termini di numeri di navi che saranno autorizzate a transitare.

Chiede alla senatrice Pergreffi un approfondimento in merito al contenuto dell'emendamento 1.22, da lei illustrato, dubitando che possa essere una concessione l'atto giuridico idoneo ad affrontare il tema di un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato.

Sulla questione sollevata dal senatore De Carlo, rileva che l'Unesco è stata categorica sul fatto che le grandi navi debbano stare fuori dalla Laguna e che ciò è stato recepito da tempo anche in seno al «Comitatone».

Il relatore per l'11ª Commissione, FLORIS *(FIBP-UDC)*, rileva la necessità di un'accurata quantificazione delle risorse necessarie al finanziamento delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori che subiranno ripercussioni negative in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni in esame, in quanto nel corso delle audizioni è emerso che il numero dei soggetti coinvolti potrebbe essere particolarmente elevato.

In merito alla realizzazione degli attracchi a Marghera, ritiene che debba essere svolta una riflessione non solo sui i tempi, ma anche sul potenziale conflitto fra le esigenze del porto commerciale e di quello turistico.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, svolte in videoconferenza il 26 e il 27 luglio, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2329, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni riunite.

La Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2329

(al testo del decreto-legge)

G/2329/1/8 e 11
GIROTTO, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro",

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali subcommissari, rimettendo ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi;

considerato che:

con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, nella nota scritta trasmessa alle Commissioni riunite 8ª e 11ª, ha evidenziato "l'importanza della previsione di termini e di un successivo cronoprogramma per l'attuazione della gestione commissariale sia per favorire l'afflusso di turisti con l'attracco di navi da crociera di maggiori dimensioni a Porto Marghera, in attesa di realizzare soluzioni alternative, sia per ridurre i costi per i ristori finanziari da corrispondere alle compagnie di navigazione ed al concessionario gestore della Stazione Marittima";

in particolare, l'articolo 2, comma 1, dispone che la nomina avviene ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che ha previsto la nomina di Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, una particolare difficoltà esecutiva

o attuativa, una complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportino un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, ed i relativi interventi sostitutivi e responsabilità erariali;

a tale ultimo riguardo, anche alla luce delle criticità riscontrate dalla citata Procura regionale della Corte dei Conti nel corso dell'istruttoria relativa alla manutenzione di alcune strutture del Mo.S.E., in cui sono state riscontrate inefficienze e ritardi per la non puntuale precisazione delle competenze e dei poteri anche sostitutivi del Commissario straordinario, si rileva che sarebbe stato opportuno specificare già nel provvedimento in esame le competenze ed i poteri commissariali, nonché le competenze e i poteri che l'Autorità di sistema portuale può esercitare qualora, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, debba procedere alla revisione della concessione, prevedendo la proroga della durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio;

considerato, inoltre, che:

sono diverse le criticità connesse alla percorrenza del Canale Vittorio Emanuele III, che collega Porto Marghera al Canale della Giudecca e, quindi alla Stazione Marittima, non solo in considerazione del delicato equilibrio idro-geologico potenzialmente messo a rischio da importanti lavori di escavo e di bonifica del Canale Vittorio Emanuele III necessari per il transito di navi di grande stazza, così come evidenziato in alcuni studi, ma anche del transito non molto distante da diversi depositi di combustibili,

impegna il Governo:

a garantire l'effettiva temporaneità degli attracchi nell'area di Marghera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del provvedimento in esame, assicurando al contempo la rapida realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, così come indicato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 45 del 2021, anche valutando la previsione di uno specifico termine entro cui il Commissario straordinario debba procedere alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi, nonché del relativo cronoprogramma per l'attuazione;

a valutare ogni possibile soluzione alternativa che escluda il transito di navi di grande stazza in aree prossime ai depositi di combustibili e, in generale, agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose, notificati ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (cd. direttiva Seveso);

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a specificare le competenze e i poteri della gestione commissariale.

Art. 1.

1.1

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 1, dopo le parole: «22 gennaio 2004, n. 42,» *aggiungere le seguenti:* «nonché degli argini, dei canali, degli immobili e dei monumenti di eccezionale valore storico-culturale ad esse prospicienti, per effetto di alterazioni idrodinamiche di rilievo generate dal transito di imbarcazioni di grandi dimensioni,».

1.2

DE CARLO, RUSPANDINI, TOTARO, DRAGO, MAFFONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale.

In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1º agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi le seguenti caratteristiche:

a) stazza lorda superiore a 55.000 GT.

b) È inoltre fatto obbligo dell'impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.»

1.3

PEROSINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1º agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi stazza lorda superiore a 55.000 GT. È inoltre fatto obbligo dell'impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.».

1.4

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «I Canali marittimi Bacino di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarati monumento nazionale» *e al comma 2, sostituire le parole:* «In dette vie d'acqua» *con le seguenti:* «In detti Canali marittimi».

1.5

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO, QUARTO, PAVANELLI

Al comma 2, dopo le parole: «Le vie urbane d'acqua Bacino di S. Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia»*, inserire le seguenti:* «, riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

1.6

DE CARLO, RUSPANDINI, TOTARO, DRAGO, MAFFONI

Al comma 2 e al comma 3, lettera a)*, sostituire le parole:* «1° agosto 2021» *con le seguenti:* «1° dicembre 2021».

1.7

PIZZOL, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole: «*25.000 GT» *con le seguenti:* «40.000 GT».

1.8

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO, QUARTO, PAVANELLI, DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera d)*, sostituire le parole:* «allo 0.1 per cento» *con le seguenti:* «al limite di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66».

1.9

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

– *sostituire le parole:* «35 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti:* «40 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022;»

– *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «5 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti: «* 10 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022» *e dopo le parole:* «delle imprese di cui lo stesso si avvale» *aggiungere le seguenti:* «nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate».

Conseguentemente:

– *al comma 7, sostituire le parole:* «40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti:* «45 milioni di euro per l'anno 2021 e a 35 milioni di euro per l'anno 2022.»;

– *all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole:* «42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «47 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022» *e alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «20 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022».

1.10

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «20 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni»;

b) *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del *terminal* di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, al netto del fatturato prodotto dalla prestazione dei servizi erogati sugli accosti supplementari di cui all'articolo 2 del presente decreto legge.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 45 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, così come convertito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

1.11
PEROSINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del *terminal* di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, al netto del fatturato prodotto dalla prestazione dei servizi erogati sugli accosti supplementari di cui all'articolo 2 del presente decreto legge.»;

b) *al comma 3, dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'erogazione, nel limite complessivo di 4 milioni per l'anno 2021 e di 15 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel ciclo operativo del citato gestore del *terminal* di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico impattanti la normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera *b)* del comma 3»;

c) *al comma 4, dopo le parole:* «settore della logistica» *inserire le seguenti:* «e dai *ground handler*» *e sopprimere la parola:* «urbane»;

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale procede, nel rispetto della normativa europea, alla

revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera *b)* del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale. Il necessario riequilibrio sarà attuato attraverso la revisione della concessione che includa la proroga della sua durata, la riduzione, con eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato. La misura di riequilibrio deve consentire al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, impresa concessionaria del servizio di interesse generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, la continuità attuale dell'erogazione del servizio di sbarco e imbarco passeggeri nonché la definizione del piano economico finanziario della concessione definitiva».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l'anno 2021 e a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 5, e quanto a 4 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.12

MARGIOTTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del *terminal* di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, al netto del fatturato prodotto dalla prestazione dei servizi erogati sugli accosti supplementari di cui all'articolo 2 del presente decreto legge.»;

b) *al comma 3, dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'erogazione, nel limite complessivo di 4 milioni per l'anno 2021 e di 15 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel ciclo operativo del citato gestore del *terminal* di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico impattanti la normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima

legge 28 gennaio 1994, n. 84, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera *b)* del comma 3»;

c) *al comma 4 dopo le parole*: «settore della logistica» *inserire le seguenti:* «e dai *ground handler*» *e sopprimere la parola:* «urbane»;

Conseguentemente sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l'anno 2021 e a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 5, e quanto a 4 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.13

VONO, CARBONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 4 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del *terminal* di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa

al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera *b)* del comma 3»;

b) *al comma 4, dopo le parole:* «settore della logistica» *inserire le seguenti:* «e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l'anno 2021 e a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede, quanto 40 milioni per l'anno 2021 e 25 milioni per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 5 e, quanto a 4 milioni per l'anno 2021 e 15 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.14

De Carlo, Ruspandini, Totaro, Drago, Maffoni

Al comma 3, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* all'erogazione, nel limite complessivo di euro 9 milioni per l'anno 2021 e di euro 16 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera *b)* del comma 3.».

1.15

VONO, CARBONE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi del comma 3, lettera *a)*, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore del settore del trasporto pubblico non di linea e dei settori particolarmente colpiti dalle limitazioni al transito di cui al comma 2 individuati con il medesimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.16

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO, QUARTO, PAVANELLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.».

1.17

DE CARLO, RUSPANDINI, TOTARO, DRAGO, MAFFONI

Al comma 4, dopo le parole: «nonché dagli spedizionieri doganali, dalle imprese operanti nel settore della logistica» *aggiungere le seguenti:* «e dai *ground handler*».

1.18

GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, VANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* «5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *al comma 7, sostituire le parole:* «40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti:* «50 milioni per l'anno 2021 e a 35 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole:* «pari a 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «pari a 52 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «25 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022».

1.20

PIZZOL, DE VECCHIS

Al comma 4, sostituire le parole: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2021 e a 35 milioni per l'anno 2022, si provvede quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 5».

1.19

VONO, CARBONE

Al comma 4, sostituire le parole: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 45 milioni per l'anno 2021 e a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede, quanto 40 milioni per l'anno 2021 e 25 milioni per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 5 e, quanto a 5 milioni per l'anno 2021 e 2022, mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.21

PIZZOL, DE VECCHIS

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le medesime finalità di cui al precedente periodo, ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti già previsti a legislazione vigente, per il finanziamento di misure di sostegno al reddito dei lavoratori, diversi da quelli di cui al precedente periodo, la cui attività risulti ridotta o preclusa in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 2, il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2021 e a 35 milioni per l'anno 2022, si provvede quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 5.».

1.22

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale procede, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera *b)* del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale. Il necessario riequilibrio sarà attuato attraverso la revisione della concessione che includa la proroga della sua durata, la riduzione, con eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato. La misura di riequili-

brio deve consentire al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, impresa concessionaria del servizio di interesse generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, la continuità attuale dell'erogazione del servizio di sbarco e imbarco passeggeri nonché la definizione del piano economico finanziario della concessione definitiva.».

1.23

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, previo provvedimento di integrazione delle concessioni adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, in deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*.».

1.24

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, PIZZOL

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«*7-bis*. Per le esigenze logistiche e di sicurezza affrontate dal Comune e dalla Prefettura riguardanti lo svolgimento di attività connesse alla Presidenza italiana del G20 nella città di Venezia, è autorizzata la spesa nel limite di 1.250.000 euro per l'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'erogazione delle risorse avviene a seguito di apposita rendicontazione delle spese sostenute da parte dei soggetti interessati, nella misura massima di 56 mila euro a favore della Prefettura di Venezia e per la parte rimanente a favore del Comune di Venezia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.1
PITTELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure urgenti per la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e per la tutela del lavoro)

1. Con l'obiettivo di incentivare il turismo, dopo i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, e al fine di intervenire a tutela del lavoro degli operatori del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con relativa salvaguardia dell'esperienza e del livello occupazionale, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 850.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

Art. 2.

2.1

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "La prima fase del concorso di idee deve concludersi con la presentazione delle proposte ideative entro il 31 dicembre 2021 e con la selezione da parte della commissione giudicatrice delle prime tre proposte ideative entro e non oltre il 31 marzo 2022. La seconda fase del concorso di idee, relativa all'elaborazione delle progettazioni di fattibilità tecnica ed economica delle tre proposte ideative selezionate,

deve concludersi entro il 31 dicembre 2022. Il progetto vincitore deve essere nominato entro il 30 giugno 2023."».

2.2

RUFA, PIZZOL, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva di ulteriori ormeggi in un periodo di 5 anni:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei nell'area di Marghera, o in altre aree limitrofe identificate idonee, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall'articolo 1;

b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore e della sicurezza della navigazione.»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «le autorizzazioni e le concessioni», *aggiungere le seguenti*: «, tenuto anche conto degli eventuali effetti negativi ovvero alterazioni che tali modifiche potrebbero avere sulle attività dei concessionari,».

2.3

PAROLI, MALLEGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio

2021, n. 75, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva di ulteriori ormeggi in un periodo di 5 anni:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei nell'area di Marghera, o in altre aree limitrofe identificate idonee, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall'articolo 1;

b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore e della sicurezza della navigazione.»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «le autorizzazioni e le concessioni» *aggiungere le seguenti:* «, tenuto anche conto degli eventuali effetti negativi ovvero alterazioni che tali modifiche potrebbero avere sulle attività dei concessionari,».

2.4

VONO, CARBONE

Apportare le seguenti modificazioni:

– sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva di ulteriori ormeggi in un periodo di 5 anni:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei nell'area di Marghera, o in altre aree limitrofe identificare idonee, destinati anche alle

navi adibite al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall'articolo 1;

b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore e della sicurezza della navigazione.»;

– *Al comma 3, dopo le parole:* «le autorizzazioni e le concessioni», *aggiungere le seguenti:* «, tenuto anche conto degli eventuali effetti negativi ovvero alterazioni che tali modifiche potrebbero avere sulle attività dei concessionari,».

2.6

PEROSINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi in un periodo di 5 anni:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera o in altre aree limitrofe identificate idonee destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall'articolo 1;

b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore e la sicurezza della navigazione».

2.5

De Carlo, Ruspandini, Totaro, Drago, Maffoni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al Commissario straordinario nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi in un periodo di 5 anni:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera o in altre aree limitrofe identificate idonee destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall'articolo 1;

b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore e della sicurezza della navigazione.».

2.7

Vono, Carbone

Al comma 1, dopo le parole: «con il compito di procedere» *inserire le seguenti* «, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con decreto del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia».

2.8

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, Di Girolamo

Al comma 1, dopo le parole: «con il compito di procedere» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto della morfologia lagunare,»

2.9
MARGIOTTA

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

– *dopo le parole:* «dei seguenti interventi» *aggiungere le seguenti:* «atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi in un periodo di 5 anni»;

– *alla lettera* c)*, dopo le parole:* «interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica» *aggiungere le seguenti: «,* l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore».

2.10
DE FALCO

Al comma 1 sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* realizzazione, previa valutazione di impatto ambientale, di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera e in altra localizzazione del demanio marittimo entro la Conterminazione lagunare destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT».

2.11
DE FALCO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera,* a) *dopo la parola:* «realizzazione» *inserire le seguenti:* «previa valutazione di impatto ambientale»;

2) *alla lettera* c)*, dopo le parole:* «interventi accessori» *inserire le seguenti:* «previa valutazione di impatto ambientale».

2.12
VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO, QUARTO, PAVANELLI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «nell'area di Marghera» *con le seguenti: «,* in laguna od anche fuori laguna,»

2.13

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 1, alla lettera a)*, dopo le parole:* «nell'area di Marghera» *aggiungere le seguenti:* «e altri luoghi strettamente limitrofi purché compatibili dal punto di vista ambientale e infrastrutturale,»

2.14

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «area di Marghera» *aggiungere le seguenti*: «o in altre aree limitrofe identificate idonee,».

2.15

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO, QUARTO, PAVANELLI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «25.000 GT» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «, determinate secondo le Convenzioni internazionali sulla stazzatura delle navi».

2.16

GALLONE, MALLEGNI

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le parole*: «previa valutazione di impatto ambientale».

2.17

VONO, CARBONE

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le parole:* «previa valutazione di impatto ambientale».

2.18

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, PIZZOL, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «previa valutazione di impatto ambientale» *con le seguenti:* «secondo le normative nazionali ed europee vigenti».

2.19

PAROLI, MALLEGNI

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* «previa valutazione di impatto ambientale» *con le seguenti*: «tenuto conto di quanto previsto alla parte seconda, titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.20

VONO, CARBONE

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «valutazione di impatto ambientale» *inserire le seguenti:* «ove prevista dalla disciplina vigente e, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 25, commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.21

QUARTO, ROMAGNOLI

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*c-bis)* studi idrogeologici e geomorfologici della laguna di Venezia.».

2.22

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* Concessione o subconcessione dei beni al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 1, in quanto concessionario del servizio di interesse economico generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della

legge n. 84 del 1994, di tutti gli accosti disponibili o resi tali mediante i necessari adeguamenti».

2.23

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi: « A tal fine il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno».

2.24

VONO, CARBONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. L'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, è assicurata secondo la seguente programmazione:

a) due punti di attracco entro il 30 aprile 2022;
b) i restanti punti di attracco entro il 31 dicembre 2022».

2.25

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO, QUARTO, PAVANELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 25.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici».

2.26

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO, QUARTO, PAVANELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le proposte ideative di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, comprendono punti di attracco per navi passeggeri eccedenti i limiti per l'accesso alle acque della Laguna di Venezia dichiarate monumento nazionale. Le medesime proposte sono elaborate e valutate separatamente per navi passeggeri e per navi portacontenitori».

2.27

DE FALCO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. I progetti e gli interventi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c),* debbono essere compatibili con l'ecosistema lagunare, previa valutazione di impatto ambientale».

2.28

VONO, CARBONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Commissario straordinario trasmette alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione semestrale che espone lo stato di avanzamento delle opere e la previsione dei tempi di ultimazione delle stesse».

2.29

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Commissario può altresì, nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 comportino variante al Piano Regolatore Portuale, convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi e con gli effetti previsti dal già citato decreto-legge n. 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»

2.30

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO, QUARTO, PAVANELLI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere realizzati nel rispetto del decreto ministeriale 1° agosto 1985 recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della Laguna

Veneziana", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 21 settembre 1985, del rinnovato Piano di gestione delle acque dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali del dicembre 2020 (Progetto di Piano di gestione delle acque Aggiornamento 2022-2027, Programma delle misure vol.6 dic.2020 Appendice A- Misure per Venezia pagg. 167-179, Obiettivi ed esenzioni dei corpi idrici vol.7 Obiettivi di qualità ambientale pag. 26-27), dei decreti del Presidente del Magistrato alle Acque - Min. LL.PP. 24 febbraio 1993 e 28 febbraio 1994 di approvazione del Progetto generale per il recupero morfologico della Laguna di Venezia, nonché della legge speciale n. 171 del 1973 e degli Indirizzi governativi per la sua applicazione di cui al decreto 27 marzo 1975.».

2.31

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO, QUARTO, PAVANELLI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Gli studi di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi di cui al presente articolo comprendono leattività di smontaggio delle installazioni temporanee e la rimessa in pristino dei luoghi ovvero le eventuali attività e interventi di rifunzionalizzazione delle opere, con i relativi oneri economici di tutte le predette attività.».

2.32

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Il Protocollo fanghi e il Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia sono adottati in via definitiva entro e non oltre il 31 dicembre 2021.».

2.33

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO, QUARTO, PAVANELLI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario trasmette alle Commissioni parlamentari competenti gli studi di fattibilità tecnico-economica ai fini della verifica della coerenza, efficacia ed economicità delle soluzioni individuate.».

2.34

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 5, sostituire le parole: « 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «7 milioni di euro per

l'anno 2021, 18 milioni di euro per l'anno 2022» *e le parole:«* 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni per l'anno 2026» *con le seguenti:«* 45 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1:

– *sostituire le parole:* «42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 47 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022» *e le parole:* «55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni per l'anno 2026» *con le seguenti:* «45 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026»;

– *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «20 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022» *e le parole:* «20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026» *con le seguenti:«* 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026».

2.0.1

VONO, CARBONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in favore del trasporto turistico con navi minori in mare, nelle acque interne e nelle acque lagunari)

1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 10-*bis*, le parole: "68 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "88 milioni per l'anno 2021";

d) al comma 10-*ter*, le parole: "e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021", e, dopo le parole: "via mare e per acque interne" sono aggiunte le seguenti: ", nonché nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021 a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone in acque lagunari,".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.2
VONO, CARBONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in favore del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne)

1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: "68 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "«88 milioni per l'anno 2021";

b) al comma 10-*ter*, le parole: "e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2021.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.3
VONO, CARBONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis*.

(Misure per il trasporto dei passeggeri nelle acque interne)

1. Al punto 3 della Tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e rela-

tive sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", limitatamente al trasporto delle merci," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1,93 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

2.0.4

VONO, CARBONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis*.

(Credito di imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 0,73 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.5
VONO, CARBONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis*.

(Credito di imposta in favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,81 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 3.

3.1
SANTILLO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi: "1-*ter*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro,

per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.

1-*quater*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron.* Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e misure in favore delle medesime imprese».

3.2
COLLINA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi:" 1-*ter*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

1-*quater*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron.* Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per la

sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma"».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure in favore delle medesime imprese».

3.0.1

VITALI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo dei direttori medici di struttura complessa e docenti universitari laureati in medicina e chirurgia)

1. Al fine far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 ed evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazione organiche, favorire l'esplicarsi a medio termine delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l'incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per i direttori medici di struttura complessa in servizio presso strutture sanitarie pubbliche comunque denominate o in strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e per i docenti universitari laureati in medicina e chirurgia. La facoltà di cui al presente comma è concessa limitatamente allo svolgimento di attività clinico-assistenziali.

2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al direttore generale dell'azienda o analoga figura apicale dell'ente convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata n vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età; tre mesi dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età per chi li compirà entro il 31 dicembre 2024. L'istanza presentata prima della data del compimento del sessantanovesimo anno di età non produce effetti e non determina l'avvio di alcun procedimentoÈ amministrativo.

3. Il direttore generale o analoga figura apicale per gli enti convenzionati accoglie o rigetta motivazione di istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso

equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2023 e comunque entro la fine dello stato di emergenza.

4. È sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei CCNNLL di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso».

3.0.2

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Al fine di consentire la prosecuzione della mission istituzionale di digITAlog Spa, organismo di diritto pubblico e soggetto attuatore del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ed ovviare alle attuali difficoltà economico finanziarie dell'azienda, in deroga al termine individuato al comma 2-*bis* dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riconosce al soggetto attuatore di cui sopra nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, i costi documentati e sostenuti, ivi compresi quelli già rendicontati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La presente disposizione non è subordinata alla stipula della convenzione che disciplina l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 2019, n. 124.

2. Le risorse derivanti dalla presente disposizione sono a valere sul rapporto convenzionale in essere tra digITAlog Spa e il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili stipulato in attuazione del citato articolo 4-*bis* del decreto legge 2016, n. 243.».

3.0.3

MARGIOTTA, PINOTTI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica sull'inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione».

3.0.4

PAROLI, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione - Norma di interpretazione autentica)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.».

3.0.6 (già 2.0.6)

VONO, CARBONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 3-*bis*.

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.».

Art. 4.

4.1

PAROLI, MALLEGNI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sopprimere le parole: "per le annualità 2018 e 2019".».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente:

*(Modifiche all'articolo 43-*bis *del decreto legge n. 109 del 2018 e all'articolo 4, comma 6-*ter, *del decreto-legge n. 32 del 2019).*

4.0.1

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Credito di imposta per le attività di outplacement*)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo sperimentale con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2021 per consentire lo sviluppo dei servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale dei lavoratori nelle transizioni occupazionali, per finanziare le attività di cui al comma 2.

2. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in servizi di *outplacement* è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2021 e destinate al servizio di *outplacement* in favore di operai e impiegati all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro per ciascun lavoratore beneficiario dei servizi di *outplacement*, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 1.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di supporto alla ricollocazione professionale erogate dalle agenzie in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

4.0.2

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Fondo outplacement*)*

1. Al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

4.0.3

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione dei soggetti più colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Per l'anno 2021 è istituito il "Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione lavorativa dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", di seguito "Programma", al fine di permettere l'accesso da parte di lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti che abbiano visto cessare le proprie attività lavorative a causa dell'emergenza ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Possono fare domanda di accesso al Programma tutti i lavoratori autonomi che a decorrere dal 1º marzo 2020 abbiano fatto richiesta di chiusura della partita IVA, nonchè i lavoratori dipendenti di aziende che, a decorrere dalla stessa data, siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del programma, con particolare riguardo a:

a) le prestazioni connesse al Programma, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari,

b) le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione al Programma;

c) la documentazione che i soggetti interessati devono allegare alla domanda di partecipazione;

d) i criteri per l'ammissione o l'esclusione delle domande;

e) le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione;

f) la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze;

g) i criteri di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

5. Ai fini dell'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali uno specifico fondo con una dotazione di euro 10 milioni di euro per l'anno 2021.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

4.0.4

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Ricollocazione lavoratori licenziati per fallimento o cessazione)

1. Il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l'anno 2021 di ulteriori 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro finalizzati all'attuazione di politiche attive del lavoro volte a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori che siano stati licenziati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.5

De Vecchis

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Contratti di riallineamento)

1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.

2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data.

3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.».

4.0.6

Nannicini, Fedeli

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di contratti di somministrazione)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è abrogato».

4.0.7
D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1º aprile 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 30 settembre 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69».

4.0.8
D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1º aprile 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 30 settembre 2021. La disposizione di cui al presente comma si applica nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69».

4.0.16 (*già* 3.0.5)
CALIENDO, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Proroga dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19)

1. All'articolo 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021" e le parole: "5 milioni di euro", dalle seguenti: "10 milioni di euro";

b) al comma 3-*ter*, le parole "5 milioni di euro" sono sostituite - dalle seguenti "10 milioni di euro"».

4.0.9
ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna Autorità di Sistema Portuale è tenuta a promuovere l'istituzione della Comunità di Energia Rinnovabile Portuale (CERP); tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale possono aderire alla CERP.

2. La CERP assume la forma di soggetto dotato di personalità giuridica che ha come scopo principale fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri aderenti e alle aree locali in cui

opera. Alla CERP possono aderire su base volontaria anche imprese estranee all'ambito portuale, in quota comunque non maggioritaria.

3. Ciascun concessionario aderente alla CERP può realizzare impianti di produzione di energie rinnovabili, ovvero di stoccaggio di energia rinnovabile in ambito portuale, anche mediante l'utilizzo concordato di aree in concessione ad altri per l'installazione e la gestione di detti impianti. Qualora i siti individuati non rientrino in spazi demaniali in concessione a soggetti aderenti alla CERP, spetta all'Autorità la decisione relativa all'utilizzo dei predetti spazi, ove del caso intervenendo sui titoli concessori interessati dall'installazione degli impianti mediante la costituzione di servitù, comunque non tali da pregiudicare la realizzazione dei programmi di attività e di investimento dei concessionari interessati.

4. La CERP propone ai propri aderenti e all'Autorità di Sistema Portuale un piano triennale di sviluppo dell'energia rinnovabile installata e consumata da parte dei propri aderenti; tale piano è redatto con il supporto dell'AdSP, che vigila sulla realizzazione del piano stesso. La CERP può altresì realizzare o far realizzare i rilevanti investimenti in impianti. Le risorse economiche apportate all'uopo dagli aderenti alla CERP vengono conteggiate ai fini di cui al comma 6. Gli interventi di installazione di impianti di produzione o stoccaggio di energie rinnovabili sono realizzati dalla CERP nell'interesse degli aderenti, e approvati dall'Autorità, previa convocazione di conferenza di servizi *ex* art. 14, comma 2, della legge 8 agosto 1990, n. 241, in particolare con le modalità accelerate di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

5. Obiettivo della CERP è consentire non solo l'autoconsumo di energia rinnovabile, ma anche lo scambio della stessa tra i soggetti aderenti e la cessione a terzi delle eventuali eccedenze di produzione. Al riguardo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito, ad esclusione delle lettere a) e d) del comma 4.

6. Gli investimenti realizzati dai concessionari aderenti alla CERP, nonché quelli effettuati direttamente dalla CERP mediante le risorse apportate dagli aderenti, costituiscono variazioni ai rispettivi programmi di attività dei concessionari medesimi, e il loro ammontare viene riconosciuto in detrazione dal canone demaniale fino alla misura del 50 per cento degli investimenti stessi. In alternativa, alla detrazione, i concessionari interessati possono fare istanza all'Autorità di prorogare il termine di scadenza dei relativi titoli concessioni al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti stessi.

7. La Comunità di Energia Rinnovabile Portuale, in quanto idonea a raggruppare un distretto di imprese collocate in uno spazio chiuso, costituisce un progetto pilota ai fini della promozione di iniziative analoghe di Comunità Energetiche in altri distretti industriali, e si avvale in quanto tale dei benefici al riguardo previsti dalla normativa vigente. Le Regioni possono prevedere incentivi e finanziamenti aggiuntivi per le CERP.

8. Al comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 84 del 94 la parola: "può" è sostituita dalla parola: "deve"».

4.0.10
FEDELI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura)

1. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Al fine di consentire lo sviluppo della Strategia nazionale di lotta al Caporalato di cui al comma 1, di favorire lo sviluppo di un lavoro agricolo di qualità, nonché per le finalità di analisi, monitoraggio e vigilanza del fenomeno dello sfruttamento in agricoltura, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Alla sua costituzione concorrono, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dell'interno, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro (ANPAL) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo per la lotta al caporalato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mette a disposizione l'anagrafe e la situazione economica delle aziende agricole e il calendario delle colture, il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro, l'Inps mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e i dati relativi ai risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole, l'Inail mette a disposizione i dati relativi a infortuni e malattie professionali dei lavoratori delle aziende agricole, l'Inail mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole, l'Anpal mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro concernenti il mercato del lavoro agricolo, l'Istat mette a dispo-

sizione i dati relativi alle imprese agricole attive, le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi dedicati ai lavoratori del settore agricolo.

5-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i dati da trasmettere, le modalità tecniche per la trasmissione e l'accesso al Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura"».

4.0.11

PESCO, ROMAGNOLI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia";

b) alla lettera b-*bis*), le parole da: "a chi omologa in Italia" fino a: "decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219" sono sostituite dalle seguenti: "ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2021, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219".

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata ai sensi del comma 1, lettera *a)*, si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico

20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3. All'articolo 74-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ", anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli" sono soppresse».

4.0.12

FEDELI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Rafforzamento dei servizi sociali e Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Ai fini di assicurare a tutti i comuni e ambiti sociali territoriali la possibilità di usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 29 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, i commi 801 e 802 dell'articolo 1 della medesima legge trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Ai fini del rafforzamento delle politiche sociali territoriali, l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 trova applicazione anche per le spese finanziate integralmente da risorse provenienti dal Fondo per le politiche sociali di cui al comma 1, sostenute dai comuni o dagli ambiti sociali territoriali per l'assunzione a tempo indeterminato di specifiche professionalità in campo sociale da impiegare nei servizi sociali territoriali.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata di 184 milioni di euro per l'anno 2021 e di 368 milioni a decorrere dal 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base della popolazione residente al 1º gennaio dell'anno di riferimento e trasferite agli ambiti sociali territoriali con le modalità previste dall'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n.328 per il riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.

4. Per il finanziamento del sistema informativo unitario dei servizi sociali di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e per gli oneri connessi al monitoraggio e alla verifica della rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 1, comma 799, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a valere sul Fondo politiche sociali attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali sono integrate nella misura di 1 milione di euro annui. A decorrere dal 2021 le risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2,5 milioni di euro annui e con riferimento all'anno in corso e ai due successivi, su richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, sono appostate sul relativo capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza applicazione della procedura di riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.».

4.0.13

FEDELI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di assunzione di assistenti sociali e operatori per l'infanzia)

1. Per le finalità di cui alle lettere *d*-quinquies) e *d*-sexies) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1º gennaio 2022, gli incrementi, previsti dall'articolo 1, commi 791 e 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, delle risorse assegnate a valere su fondo di solidarietà comunale destinate ai servizi sociali comunali e al finanziamento dei posti disponibili negli asili nido, possono essere destinate, in misura non superiore all'80 per cento, all'assunzione di assistenti sociali e operatori per l'infanzia da parte dei comuni beneficiari, anche in stato di dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di facoltà assunzionali e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse di cui al periodo precedente non sono computate tra le entrate correnti utili ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

4.0.14

MARIN

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modificazioni al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133" sono soppresse».

4.0.15

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. E' sempre riconosciuto il diritto costituzionale al lavoro, a prescindere dall' aver effettuato una o più dosi di vaccino anti SARS-COV-2 o dal non essere affatto vaccinati per motivi di salute o per libera scelta.

2. Chi decide, legittimamente, di non sottoporsi ad alcuna vaccinazione non può essere soggetto a discriminazioni di alcun tipo, trasferimento coatto, demansionamento, sospensione o riduzione dello stipendio, né tantomeno a campagne mediatiche denigratorie o fuorvianti, né tantomeno subire limitazioni ai suoi diritti fondamentali. Ogni forma di discriminazione sarà perseguita ai sensi delle normative vigenti.

3. In accordo fra il lavoratore e il datore di lavoro, sono incentivate le forme di telelavoro per tutti i dipendenti non vaccinati per i quali non è necessaria la presenza nella sede dell' azienda.

4. A tutela della *privacy* dei lavoratori che per ragioni di salute o per libera scelta decidessero di non vaccinarsi, è vietata, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, la redazione di liste nominative di soggetti non vaccinati o che non intendono completare il ciclo».

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 28 luglio 2021

Plenaria

433ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore PRESUTTO *(M5S)* illustra gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana del 27 luglio e le ulteriori riformulazioni, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.47 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.78 (testo 3) e 1.87 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, con riguardo alle proposte 3.8 (testo 2) e 3.11 (testo 2), la valutazione non ostativa è condizionata alla soppressione della lettera *b)*. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.74 (testo 3). Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.30.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 5.1000/42, sulla struttura di supporto del Commissario straordinario sul sistema idrico del Gran Sasso. Occorre valutare altresì la proposta 5.1000/56, segnalata dal Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni sulle proposte 6.5 (testo 2), 6.21 (testo 2) e 6.22 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, la valutazione non ostativa dell'emendamento 10.2 (testo 2) è condizionata alla soppressione delle lettere *b)* dei commi 1 e 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare la proposta 14.300 (testo 2), in tema di reclutamento e gestione del personale amministrativo per l'ufficio del processo relativo al distretto della Corte d'appello di Trento.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, sulla proroga delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti. La proposta 17.0.100/1 comporta maggiori oneri. Per quanto riguarda le proposte 17.0.100 e 17.0.100 (testo 2), risulta necessario acquisire una relazione tecnica verificata per avere la conferma che non vi siano ulteriori oneri.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 1, fatta eccezione per la proposta 1.87 (testo 2), sulla quale esprime un avviso contrario per mancanza di relazione tecnica, la cui acquisizione sarebbe necessaria a comprendere la portata finanziaria dell'emendamento, che comporta il superamento della quota percentuale di incremento prevista dall'articolo 19, comma 6, del testo unico sul pubblico impiego.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* prende atto dell'avviso della rappresentante del Governo.

Il presidente PESCO fa presente che, a seguito dell'avviso contrario motivato dal Governo sull'emendamento 1.87 (testo 2), andrà conseguentemente rettificato il precedente parere non ostativo formulato sugli identici emendamenti 1.78, 1.79, 1.86, 1.87 e 1.88.

Il vice ministro Laura CASTELLI si esprime poi in senso conforme al relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprimendo altresì un avviso contrario sulla proposta 3.0.30, per inidoneità della copertura finanziaria.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 5, ribadisce un avviso contrario circa le proposte 5.1000/42 e 5.1000/56, sottolineando che, qualora venisse individuata una idonea copertura, sarebbe necessaria la riformulazione dei subemendamenti, con conseguente parere di questa Commissione.

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea la forte rilevanza politica del subemendamento 5.1000/56, che rappresenta uno dei temi su cui è focalizzata l'attenzione delle Commissioni di merito.

La senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* chiede se sia percorribile la possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 5.1000/42.

Il PRESIDENTE ritiene che per entrambi i subemendamenti in esame sia necessario acquisire la relazione tecnica e ribadisce comunque la piena disponibilità ad esaminare eventuali riformulazioni.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* rimarca la valenza fondamentale del subemendamento 5.1000/56 a fini della realizzazione delle olimpiadi invernali.

Qualora non si addivenisse ad una soluzione, le Commissioni di merito si troverebbero in una situazione di stallo nell'esame del decreto-legge n. 80 del 2021.

Prospetta, quindi, la possibilità di tenere accantonato l'esame del subemendamento, per favorire una soluzione nelle Commissioni di merito.

Il vice ministro Laura CASTELLI comprende le argomentazioni svolte dai senatori del Gruppo della Lega, ribadendo comunque la necessità di riformulare i subemendamenti, per dotarli di una copertura finanziaria corretta.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* ritiene rassicurante l'intervento del Governo e dichiara quindi la disponibilità ad accettare l'impostazione della Presidenza volta ad esaurire l'esame di tutti gli emendamenti, senza procedere ad accantonamenti, ferma restando ovviamente la disponibilità ad esaminare le riformulazioni in una successiva seduta.

La senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* chiede chiarimenti circa le ragioni della criticità di ordine finanziario sul subemendamento 5.1000/56.

Il vice ministro Laura CASTELLI evidenzia come tale proposta comporti l'ampliamento di funzioni e attività di cui occorre verificare con attenzione la compatibilità con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Successivamente, si esprime in senso conforme al relatore circa gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 10, mentre esprime un avviso contrario sulla proposta 14.300 (testo 2), per assenza di relazione tecnica.

Circa gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, formula un avviso non ostativo, essendo pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata, che certifica la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie in capo alla Regione Abruzzo.

Esprime poi un avviso contrario per carenza di copertura sul subemendamento 17.0.100/1, mentre condiziona la valutazione non ostativa sulla proposta 17.0.100 alla riformulazione nella versione recata dal testo 2, sul quale l'avviso è ovviamente non ostativo.

Infine, rappresenta alla Commissione la necessità di rivedere il parere espresso nella giornata di ieri sull'emendamento 8.1 (testo 2), riguardante l'incremento della retribuzione di parte variabile in favore dei direttori delle ragionerie territoriali dello Stato, per lo svolgimento delle funzioni di supporto ai compiti di *audit* del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Al riguardo, sottolinea la necessità di prevedere una copertura strutturale a decorrere dall'anno finanziario 2022, non essendo percorribile la delimitazione della norma al biennio 2022-2023.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* rileva che, sulla base della proposta avanzata dalla rappresentante del Governo, verrebbe incrementata strutturalmente e a tempo indeterminato la retribuzione di parte variabile dei direttori delle ragionerie territoriali dello Stato.

Il vice ministro Laura CASTELLI fa presente che le funzioni di *audit* del PNRR sono di difficile delimitazione temporale, con la conseguenza che è impossibile delimitare anche la durata delle funzioni di supporto.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che, in tal caso, andrebbe espunto dall'emendamento il riferimento ai compiti di *audit* del PNRR.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*, ferme restando le considerazioni sul carattere strutturale piuttosto che *una tantum* della copertura, esprime perplessità circa la proponibilità per materia dell'emendamento in esame.

Il senatore MANCA *(PD)* ritiene che occorra individuare, insieme al Governo, una soluzione al problema indicato, per esempio agganciando la corresponsione dell'incremento della retribuzione di parte variabile all'esaurimento delle funzioni di supporto.

Il PRESIDENTE ritiene che, in una logica di corretta programmazione economica delle risorse pubbliche, sia discutibile erogare corrispettivi strutturali, a fronte di incarichi temporanei.

Il sentore DELL'OLIO *(M5S)* condivide l'argomentazione formulata dal Presidente, ritenendola coerente con il ruolo della Commissione bilancio. Qualora poi il Governo dovesse, in sede di eventuale apposizione della questione di fiducia, modificare la proposta 8.1 (testo 2) nel senso indicato dal vice ministro Laura Castelli, il Parlamento ne prenderà atto.

Il vice ministro Laura CASTELLI richiama la Commissione al fatto che la limitazione temporale nell'erogazione dell'incremento della retribu-

zione di parte variabile rischia di confliggere con la normativa sulla contrattazione collettiva del relativo comparto.

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)* ritiene che, in tal caso, andrebbe espunto il riferimento alle funzioni di supporto ai compiti di *audit* del PNRR.

IL PRESIDENTE prospetta l'opportunità di sospendere la valutazione dell'emendamento 8.1 (testo 2) in esame.

La senatrice TESTOR *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che non si possa accedere all'ipotesi di accantonamento di emendamenti, in quanto, in tal caso, si sarebbero dovuti accantonare anche i subemendamenti 5.1000/42 e 5.1000/56, come precedentemente richiesto dal Gruppo della Lega.

Il PRESIDENTE avverte quindi che sull'emendamento 8.1 (testo 2) resta comunque fermo il parere approvato dalla Commissione nella giornata di ieri, in cui la valutazione non ostativa è stata condizionata alla delimitazione temporale al biennio 2022-2023.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PRESUTTO *(M5S)*, propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana di ieri e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.87 (testo 2), 3.0.30, 5.1000/42, 5.1000/56, 14.300 (testo 2) e 17.0.100/1.

A rettifica del parere espresso il 15 luglio scorso, il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.78, 1.79, 1.86, 1.87 e 1.88.

Sulle proposte 3.8 (testo 2) e 3.11 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera *b)*.

Sull'emendamento 10.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera *b)* del comma 1, nonché della lettera *b)* del comma 2.

Sulla proposta 17.0.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella versione del 17.0.100 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.47 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.78 (testo 3), 3.74 (testo 3), 6.5 (testo 2), 6.21 (testo 2), 6.22 (testo 2), 17.0.1, 17.0.2 e 17.0.100 (testo 2).».

Posta in votazione, la proposta avanzata dal relatore risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,55.

Plenaria

434ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli e il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore PRESUTTO *(M5S)* illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.69 (testo 2).

Per quanto riguarda la proposta 1.86 (testo 2), essa risulta identica alla proposta 1.87 (testo 2) sulla quale è stato espresso nell'odierna seduta antimeridiana un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.5 (testo 2), 3.60 (testo 3), 3.67 (testo 2), 3.69 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.4 (testo 2), 4.6 (testo 2) e 6.45 (testo 2).

Richiede la relazione tecnica per verificare la quantificazione dell'onere dell'emendamento 7.5 (testo 2), che istituisce il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con copertura finanziaria sul relativo fondo speciale, che sembra presentare le relative disponibilità. Occorre valutare inoltre la riformulazione dell'onere come previsione di spesa.

Occorre altresì valutare i profili finanziari del subemendamento 5.1000/56 (testo 2), nonché della proposta dei relatori 17.0.200, appena pervenuta.

Il vice ministro Laura CASTELLI concorda con il relatore sulla valutazione non ostativa delle proposte 1.69 (testo 2), 2.5 (testo 2), 3.60 (te-

sto 3), 3.67 (testo 2), 3.69 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.4 (testo 2), 4.6 (testo 2), 6.45 (testo 2), mentre formula un avviso contrario sugli emendamenti 1.86 (testo 2) e 7.0.5 (testo2).

Sulle proposte 5.1000/56 (testo 2) e 17.0.200 dichiara il nulla osta del Governo.

Chiede quindi alla Commissione di valutare la rettifica del parere espresso in precedenti sedute con riguardo agli emendamenti 8.0.1 e 17.200. Sulla proposta 8.0.1, esprime un avviso di nulla osta, condizionato alla sua riformulazione nella versione che mette a disposizione della Commissione. Sulla proposta 17.200, formula una valutazione non ostativa su tutto il testo, chiedendo di eliminare la condizione apposta volta a sopprimere il capoverso «Art. 13-*quater*».

Il PRESIDENTE informa che dalle Commissioni riunite hanno appena trasmesso le seguenti riformulazioni: 6.0.1 (testo 2), 3.20 (testo 2), identico al 3.0.20 (testo 2), 7.3 (testo 4) e 3.0.15 (testo2).

Dispone che tali proposte vengano messe a disposizione dei senatori della Commissione e chiede al riguardo l'avviso del Governo.

La vice ministra CASTELLI esprime un avviso favorevole su tutte le proposte appena richiamate dal Presidente.

I senatori ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* chiedono chiarimenti sulla portata normativa dell'emendamento 3.20 (testo 2), mentre la senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* esprime perplessità sull'attinenza dello stesso emendamento al contenuto del provvedimento in titolo.

Il vice ministro Laura CASTELLI fornisce ragguagli sulla portata normativa e finanziaria delle identiche proposte 3.20 (testo 2) e 3.0.20 (testo 2), evidenziando che la disposizione è volta a prorogare, per gli enti locali siciliani in stato di dissesto finanziario, i contratti a tempo determinato in essere, ed è resa necessaria dall'esigenza di superare una serie di ostacoli di carattere ordinamentale connessi ai rapporti tra lo Stato e l'autonomia speciale della Regione siciliana.

Precisa, comunque, che la disposizione non ha carattere oneroso, rientrando l'intervento nei piani funzionali del personale, già previsti in bilancio.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* chiede ulteriori chiarimenti con particolare riguardo al capoverso 3-*ter*, che contempla l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio.

La sottosegretaria CASTELLI risponde alla richiesta sottolineando l'utilità del richiamato tavolo di monitoraggio, che riunisce i soggetti istituzionali interessati.

Interviene il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* per esprimere forte disappunto sul caotico svolgimento dei lavori, nonostante gli sforzi della presidenza, dovuto alla trasmissione continua e disordinata di riformulazioni predisposte dal Governo e alla compressione dei tempi di esame, che rendono obiettivamente difficile esprimere un voto consapevole sui testi.

Per queste ragioni di metodo, annuncia che non parteciperà alla votazione dell'emendamento 7. 3 (testo 4), del quale non è peraltro chiara la portata normativa. Aggiunge che tale modo di procedere non appare decoroso per i lavori della Commissione.

Il senatore FERRO *(FIBP-UDC)* si associa alle considerazioni critiche del senatore Tosato, e pur riconoscendo che il Presidente Pesco ha fatto quanto possibile per assicurare un'ordinata conduzione dei lavori, ritiene che sia pressoché impossibile svolgere un esame consapevole e approfondito delle proposte emendative.

Manifesta quindi il timore che l'inserimento di temi estranei e particolaristici nell'ambito del provvedimento rischi di compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, causando un gravissimo danno al Paese. Richiama pertanto tutti ad un maggiore senso di responsabilità.

La senatrice TESTOR *(L-SP-PSd'Az)*, unendosi alle considerazioni del senatore Tosato, preannuncia la volontà di non partecipare al voto sull'emendamento 7.3 (testo 4).

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)* ritiene mortificante un metodo di lavoro che, al di là del merito delle proposte, non consente di comprendere pienamente l'oggetto delle riformulazioni. Denuncia quindi il rischio che la Commissione bilancio venga ridotta a svolgere un ruolo meramente formale.

Il senatore PRESUTTO *(M5S)*, in qualità di relatore, reputa doveroso che il Governo metta in condizione la Commissione di valutare adeguatamente i profili finanziari degli emendamenti.

Il ministro D'INCÀ dichiara di comprendere le critiche e le esigenze manifestate dai senatori della Commissione: al riguardo, richiama la particolare complessità del momento, che ha imposto di concludere entro la pausa estiva l'esame di un numero cospicuo di provvedimenti connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i quali è stato condotto un articolato lavoro di mediazione.

Assicura quindi che farà tesoro delle indicazioni e delle richieste appena manifestate, in vista dell'organizzazione dell'attività legislativa del Governo alla ripresa dei lavori, al fine di assicurare tempi più adeguati per l'esame parlamentare.

Esprime quindi, a nome del Governo, il dispiacere per quanto accaduto.

Il senatore DE CARLO *(FdI)*, nel prendere atto delle parole di scuse del Governo, ribadisce l'esigenza che il Parlamento sia messo in grado di lavorare nei rispetto dei modi e dei tempi della democrazia.

Invita inoltre il ministro D'Inca'a una specifica riflessione sulla necessità di assicurare la dovuta considerazione all'unico Gruppo parlamentare di opposizione.

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)*, nel ribadire la inaccettabilità del metodo seguito per l'esame del provvedimento in titolo, dichiara che i senatori del Gruppo Lega sono orientati a non partecipare al voto sull'emendamento 7.3 (testo 4).

Interviene il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* per chiedere chiarimenti sulle improponibilità dichiarate presso le Commissioni riunite, con particolare riguardo agli emendamenti 3.20, 3.0.20 e 7.3.

Il PRESIDENTE risponde che, a quanto risulta, i testi originali delle proposte 3.20 e 3.0.20 sono improponibili, come anche la riformulazione 7.3 (testo 3), mentre non vi sono ancora indicazioni a proposito dei testi in esame.

Precisa comunque che la Commissione bilancio di norma si pronuncia, in sede consultiva, anche sugli emendamenti improponibili.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* fa presente che le criticità nello svolgimento dei lavori sono risalenti nel tempo e già ampiamente segnalate, e condivide pienamente l'esigenza di individuare un rimedio per il futuro, al fine di assicurare che la Commissione bilancio eserciti pienamente le proprie funzioni.

Osserva tuttavia che, nel caso specifico, non ha senso differenziarsi nell'ambito della maggioranza: invita quindi tutti a riconsiderare le proprie posizioni.

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* si associa alle considerazioni svolte dal senatore Errani, invitando la maggioranza a non dividersi in questa occasione ma a fare uno sforzo così da trovare una soluzione efficace per una migliore organizzazione dell'attività parlamentare.

Il senatore DAMIANI *(FIBP-UDC)*, pur comprendendo la situazione, chiede che la condivisione nella maggioranza e da parte del Governo sia reciproca e non unilaterale, evitando ad esempio iniziative dell'ultimo minuto non adeguatamente partecipate.

Preannuncia pertanto allo stato l'orientamento di Forza Italia a non partecipare al voto sulla proposta 7.3 (testo 4).

La senatrice BOTTICI *(M5S)*, nel richiamare il carattere allargato della maggioranza parlamentare, dopo aver sottolineato che i ritardi non sono stati causati dalla Commissione bilancio, invita il Governo a fare un'adeguata riflessione sul metodo che intende seguire per i prossimi provvedimenti.

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)* sottolinea che la compressione dei tempi e le difficoltà di esame, riconducibili principalmente al Governo, hanno provocato una reazione convergente da parte dei gruppi parlamentari di maggioranza, che non dovrebbero dividersi nella votazione degli emendamenti.

Il presidente PESCO ritiene giusto notare che le criticità nello svolgimento dei lavori, con la compressione dei tempi nella parte finale dell'esame, sono state generate anche dall'impegno del Governo a valutare in modo approfondito tutte le proposte più significative segnalate dai gruppi di maggioranza, nessuno escluso, e quindi non giudica corretto che, alla fine, vi siano distinguo su specifici emendamenti.

Il vice ministro Laura CASTELLI, pur ribadendo che il Governo accetta le critiche mosse, ricorda che l'allungamento dei tempi è stato causato anche dalle richieste di accantonamento per emendamenti su cui l'Esecutivo era già pronto ad esprimere il parere, aggiungendo che le riformulazioni sono state elaborate mediante un complesso lavoro condotto dai gruppi parlamentari con il Governo.

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)*, dichiarandosi ben consapevole delle difficoltà del lavoro di sintesi, informa la Commissione che, a quanto le risulta, l'emendamento 7.3 (testo 4) è stato dichiarato improponibile presso le Commissioni di merito.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* concorda con la rappresentante del Governo sul fatto che la tempistica d'esame è stata il frutto anche del lavoro di mediazione politica, invitando tutti i gruppi parlamentari a farsene carico.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno procedere ad una breve sospensione della seduta per compiere alcune verifiche in merito agli emendamenti in esame.

Sospende pertanto la seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 16,55.

Interviene il senatore FERRARI *(PD)* per annunciare che, presso le Commissioni riunite, ha provveduto a ritirare l'emendamento 7.3 (testo

4), anche al fine di agevolare la risoluzione della questione e la conclusione dei lavori.

Tiene comunque a precisare che la disponibilità data in questa occasione dal Partito democratico per la composizione dei contrasti sorti nella maggioranza, non deve costituire un precedente per portare ulteriore disordine nel metodo di lavoro.

Nel rivendicare la responsabilità mostrata dal proprio gruppo, invita tutti a considerare il rischio di una strumentalizzazione politica delle attività consultive e a evitare atteggiamenti degenerativi.

Riafferma quindi che la Commissione bilancio si esprime, in sede consultiva, su ogni emendamento, indipendentemente dal fatto che risulti o meno improponibile in sede referente.

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* interviene per formulare due osservazioni: in primo luogo, rileva che sull'emendamento 7.3 (testo 4) si è prospettata l'espressione di un parere non ostativo nonostante l'improponibilità, a differenza di quanto accaduto in altri casi quando si è formulato prudenzialmente un parere contrario. Rileva, secondariamente, la persistente incoerenza, anche nell'emendamento in discussione, di oneri permanenti a fronte di esigenze o finalità asseritamente temporanee.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)*, nel ringraziare il Partito democratico e il senatore Ferrari per la scelta di ritirare l'emendamento in questione in modo da uscire dall'*impasse*, ribadisce che la sua protesta rispetto allo svolgimento dei lavori è stata dovuta a un metodo che ha visto, cumulativamente, riformulazioni presentate all'ultimo minuto, versioni completamente diverse dal testo base, interventi evidentemente estranei all'oggetto della materia.

Si augura quindi che la Commissione venga posta, in futuro, nelle condizioni di svolgere adeguatamente i propri compiti.

Il senatore DAMIANI *(FIBP-UDC)*, nel manifestare apprezzamento per il gesto del gruppo del Partito democratico, rivendica che, nonostante il tortuoso percorso dell'esame, tutti i gruppi di maggioranza e il Governo hanno svolto la propria attività con lo spirito di condivisione che ha caratterizzato i precedenti provvedimenti.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*, dopo aver ringraziato il Partito democratico per l'atteggiamento responsabile che ha consentito di superare la momentanea situazione di difficoltà, ritiene che nella maggioranza non possano esserci atteggiamenti strumentali e vadano assicurate, l'unità di intenti e la capacità di sintesi.

Infine, con particolare riguardo alla questione delle improponibilità, reputa necessario cambiare completamente registro, paventando in caso contrario una situazione insostenibile: invita pertanto la Presidenza a dedicare a tale tematica uno specifico Ufficio di Presidenza.

Il PRESIDENTE, in relazione alle osservazioni svolte, tiene a precisare che la Commissione bilancio di regola si esprime, in sede consultiva, su tutti gli emendamenti trasmessi dalle Commissioni in sede referente, anche se improponibili. A tale ultimo riguardo, specifica che il parere contrario in via prudenziale viene espresso su emendamenti improponibili quando presentano criticità dal punto di vista finanziario e in assenza di elementi istruttori idonei a superarle.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.86 (testo 2) e 7.5 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.69 (testo 2), 2.5 (testo 2), 3.20 (testo 2), identico al 3.0.20 (testo 2), 3.60 (testo 3), 3.67 (testo 2), 3.69 (testo 2), 3.0.15 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.4. (testo 2), 4.6 (testo 2), 5.1000/56 (testo 2), 6.45 (testo 2), 6.0.1 (testo 2) e 17.0.200.

Sull'emendamento 8.0.1, a rettifica del parere precedentemente reso, il parere è non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Dopo l'articolo, inserire il seguente: "*(Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso)*

1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche da espletarsi secondo le modalità semplificate di cui all'art. 10 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo esperimento delle previste procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale con profilo "ispettivo" e "amministrativo" pari a 184 unità, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del Comparto Funzioni Centrali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.965.291 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

A rettifica del parere precedentemente reso, la Commissione esprime parere non ostativo sull'emendamento 17.200.».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 17,05.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 28 luglio 2021

Plenaria

264ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
TOFFANIN

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2308) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020***

(2309) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021***

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente TOFFANIN ringrazia la sottosegretaria Sartore per aver fornito i documenti richiesti, di cui al documento depositato.

Il relatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2308.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata, dopo il preannuncio di voto di astensione dei Gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia.

Il relatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2309.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana***

(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***

(985) ***Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***

(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***

(1943) ***Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***

(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il relatore TURCO *(M5S)* presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto anche dei rilievi formulati sugli aspetti di competenza dal Mef.

Il senatore MONTANI *(L-SP-PSd'Az)* chiede un rinvio della votazione in attesa che la Commissione di merito definisca con maggiore precisione i testi in esame.

Il relatore TURCO *(M5S)* fa presente che, pur nelle more della definizione dei testi, altre Commissioni hanno comunque approvato e trasmesso i loro pareri. Ritiene quindi opportuno che si proceda alla votazione quanto prima, anche perché il parere, qualora approvato, potrebbe essere utile proprio ai lavori della Commissione di merito.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, senza entrare nel merito dell'organizzazione dei lavori della Commissione, si associa alle considerazioni del relatore circa l'importanza del parere, eventualmente approvato, per la Commissione di merito.

Condivide il senatore FENU *(M5S)*, che evidenzia che il parere viene espresso comunque sul testo originario e non su quelli eventualmente riformulati.

La presidente TOFFANIN propone che la votazione venga rinviata alla seduta di domani.

Si associa il senatore LANNUTTI *(Misto-Italia dei Valori)*, che preannuncia il proprio voto favorevole sullo schema di parere.

La Commissione conviene sulla proposta della PRESIDENTE.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1708) ***ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 luglio.

La PRESIDENTE informa che il relatore ha presentato quattro emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il relatore FENU *(M5S)* chiarisce che le proposte di modifica tengono conto delle principali criticità e dei suggerimenti contenuti nella documentazione trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato e di cui ha dato conto il Presidente nella seduta del 15 luglio scorso.

In particolare, l'emendamento 1.1 punta a definire con maggiore precisione i Comuni interessati dai benefici previsti dalla proposta legislativa in esame, includendovi solo quelli con riduzione tra il 2011 e il 2019 della popolazione in misura superiore al 5 per cento, reddito *pro capite* inferiore di oltre 3.000 euro a quello medio nazionale e Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore al valore medio nazionale.

L'emendamento 2.1 riguarda le risorse da destinare alle piccole e microimprese che inizino entro il 1° gennaio una nuova attività economica nelle Zone franche montane. L'emendamento 4.1 è soppressivo dell'articolo 4, che prevede aliquote dell'imposta sul valore aggiunto agevolate e diversificate in relazione alla classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese. Infine, con l'emendamento 5.2 si prevede che le agevolazioni siano fruite nei limiti dei regolamenti europei in materia di aiuti di importanza minore, cosiddetti «*de minimis*», per non incorrere in violazioni in materia di aiuti di Stato e del diritto della concorrenza di matrice europea.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1712) ***SIRI ed altri. – Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 luglio.

Il relatore PEROSINO *(FIBP-UDC)* informa che dal Gruppo della Lega sono pervenute osservazioni sull'emendamento 1.100 a sua firma, presentato nel corso della seduta del 15 luglio scorso, sulle quali sta conducendo ulteriori approfondimenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(892) ***Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 luglio 2020.

Il relatore BUCCARELLA *(Misto-LeU-Eco)* richiama le finalità del disegno di legge e i benefici che porterebbe in termini di riduzione del contenzioso civile e informa che sono ancora in corso interlocuzioni con il Governo sul testo e sugli emendamenti, anche per affrontare l'ipotesi del pagamento dell'imposta di registro in caso di soccombenza reciproca.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE garantisce la massima collaborazione da parte degli organi governativi al fine di individuare una soluzione idonea alla prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge.

Il seguito della discussione è rinviato.

(79) ***Loredana DE PETRIS. – Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese***

(788) ***URSO ed altri. – Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno*** in bonis *del debitore ceduto*

(1287) ***LANNUTTI ed altri. – Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva***

(2098) ***PITTELLA ed altri. – Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Su richiesta del senatore PITTELLA *(PD)*, il relatore BUCCARELLA *(Misto-LeU-Eco)* informa che è in corso un'interlocuzione con il sottosegretario Durigon, in attesa di completare la fase istruttoria sugli aspetti finanziari.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981

La 6ª Commissione permanente, esaminati per le parti di competenza i provvedimenti in titolo e avuto riguardo in via indiretta alle disposizioni recate dallo schema di testo unificato, laddove riproduttive di disposizioni originariamente contenute nei disegni di legge,

premesso che:

già la Conferenza delle Nazioni Unite del 2012 «Il futuro che vogliamo» (UN (2012), invitava i Governi nazionali a contrastare il degrado del suolo;

con l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel quadro internazionale è stato previsto l'obiettivo di avere città e comunità sostenibili, con la finalità di rendere le città e gli insediamenti umani più duraturi;

a livello europeo è attualmente in discussione la nuova strategia europea sul consumo di suolo;

tenuto conto che il tema della rigenerazione urbana è tra gli ambiti individuati dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Missione 5) relativamente all'impiego delle risorse del *Recovery Fund*;

considerata la rilevanza dei programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana, nonché dei temi relativi alla riduzione del consumo di suolo e alla salvaguardia di assetto del territorio, dell'ambiente e del paesaggio;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, incluso quello dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, il parere dei relativi enti competenti in caso di edifici e aree appartenenti al demanio pubblico e al demanio militare;

– in tema di risorse derivanti dall'istituendo Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, presso il MEF, si suggerisce di estendere le modalità di erogazione delle risorse, al fine di ricomprendere l'impiego delle risorse mediante la sottoscrizione di quote o azioni di OICR immobiliari;

– analogo suggerimento si formula per la partecipazione di soggetti privati facoltizzati a presentare alle amministrazioni locali proposte di intervento di rigenerazione urbana coinvolgendo investitori istituzionali quali gestori di Fondi immobiliari;

– in riferimento all'articolo 17, la Commissione invita a valutare con attenzione i riflessi della norma sull'autonomia negoziale della Cassa depositi e prestiti;

– in riferimento all'articolo 20, comma 3, si propone una riscrittura della disposizione che identifichi meglio e più puntualmente i soggetti che effettuano trasferimenti di immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, cui applicare le agevolazioni fiscali previste;

– in relazione all'articolo 20, comma 8, si suggerisce di sopprimere le parole, «lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche», poiché la disposizione cui si fa indiretto riferimento disciplina le aliquote IMU, che è un'imposta di differente imponibile e quindi mal si concilia con la facoltà assegnata alle regioni per l'addizionale IRPEF;

– all'articolo 22, si suggerisce di sopprimere il riferimento all'IUC stante la non correttezza del riferimento; allo stesso articolo, data l'ampiezza e la latitudine delle agevolazioni previste, si suggerisce di introdurre una clausola inerente alla necessaria compatibilità delle agevolazioni con le norme europee sugli aiuti di Stato;

– in merito all'articolo 23, che prevede il cumulo degli incentivi con quelli già previsti a legislazione vigente per le ristrutturazioni edilizie ai fini energetici e antisismici, si suggerisce di introdurre una clausola per limitare il beneficio fruibile rispetto al costo effettivamente sostenuto;

– in riferimento all'articolo 24, commi 3 e 4, si fa presente che la fruibilità della detrazione prevista è automatica e pertanto non è coerente prevedere un limite di spesa: viceversa, se si intende confermare, per ragioni di copertura degli oneri, il limite di spesa, è opportuno modificare la tipologia di beneficio previsto; al comma 7 dello stesso articolo appare opportuno prevedere che, in caso di cumulo delle agevolazioni per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, la detrazione spetta per la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente e non per quella oggetto del contributo;

– consideri la possibilità di contemplare, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche l'informativa che le amministrazioni devono rivolgere ai cittadini in merito alle attività realizzate.

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di trasformare le detrazioni fiscali previste dalla norma in oggetto in crediti d'imposta trasferibili e circolabili secondo le modalità riconosciute al beneficiario, compatibilmente alle valutazioni di ordine finanziario connesse alla suggerita trasformazione.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1708

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti» *con le seguenti:* «con una popolazione residente, al 31 dicembre 2019, inferiore a 15.000 abitanti, che ha subito una riduzione di oltre il 5% rispetto al 2011»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, come risultante dai dati ISTAT, tenuto conto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale.».

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le piccole e microimprese che hanno iniziato o iniziano entro il 1 gennaio 2022 una nuova attività economica nelle zone franche montane, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 1, possono fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 3, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6 a tal fine vincolante:».

Conseguentemente all'articolo 5 sopprimere il comma 1.

Art. 4.

4.1
IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 5.

5.2
IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Le piccole e le micro imprese di cui al comma 1, possono fruire delle agevolazioni della presente legge nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 nonchè del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.».

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledì 28 luglio 2021

Plenaria

251ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Intervengono il ministro della transizione ecologica Cingolani e il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della transizione ecologica sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il ministro CINGOLANI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Dopo un breve intervento di ringraziamento del PRESIDENTE intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori PITTONI *(L-SP-PSd'Az)*, Michela MONTEVECCHI *(M5S)*, Loredana RUSSO *(M5S)*, Orietta VANIN *(M5S)* e LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*.

Risponde il ministro CINGOLANI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***

(Parere alle Commissioni 8ª e 11ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice.

La relatrice SBROLLINI *(IV-PSI)* presenta e illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Con il parere favorevole del sottosegretario Lucia BORGONZONI, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(2166) ***Danila DE LUCIA ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 luglio.

Il PRESIDENTE, poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale. Avverte inoltre che, alla scadenza del termine, non sono stati presentati emendamenti o ordini del giorno al disegno di legge in titolo, né sono state avanzate proposte di audizioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2329

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il decreto-legge n. 103 introduce la nuova categoria di «vie urbane d'acqua» senza peraltro prevederne la definizione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 180

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 28 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 294

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20

AUDIZIONE DEL PROFESSOR ANGELO FRASCARELLI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI NOMINA A PRESIDENTE DELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) (N. 96)

Plenaria

189ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2332) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante*** **governance** ***del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TARICCO *(PD)* presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), in cui sono state recepite richieste ed osservazioni a lui trasmesse dai componenti della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

Il senatore LA PIETRA *(FdI)* apprezza e condivide il lavoro svolto dal relatore, che ha consentito di porre all'attenzione della Commissione alcune tematiche su cui sarà necessario un ulteriore approfondimento. Preannuncia tuttavia il voto di astensione del proprio Gruppo in considerazione del fatto che il decreto-legge in esame giunge per l'ennesima volta in Senato con una tempistica tale da non consentire in alcun modo lo svolgimento di alcun dibattito in Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

(2308) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020***

(2309) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021***

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato i due disegni di legge, che vengono esaminati congiuntamente.

Il relatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che i due disegni di legge non presentino profili di criticità, anche in considerazione del loro carattere tecnico.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente VALLARDI pone ai voti la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 2308, che risulta approvata.

È successivamente posta in votazione la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 2309, che risulta anch'essa approvata.

(*Doc.* LXXXVI, n. 4) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021***

(*Doc.* LXXXVII, n. 4) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2020***

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVI, n. 4. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVII, n. 4)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice NATURALE *(M5S)* propone di esprimere un parere favorevole su entrambe le Relazioni sottoposte all'esame della Commissione.

Il senatore LA PIETRA *(FdI)* sottolinea l'incongruenza di esaminare una relazione programmatica relativa all'anno 2021 alla fine del mese di luglio, ovverosia quando gran parte dell'arco temporale di riferimento è ormai trascorso.

Il senatore TARICCO *(PD)* replica che tale circostanza si verifica purtroppo tutti gli anni, indipendentemente dalla maggioranza parlamentare che sostiene i Governi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posta in votazione ed approvata la proposta di parere favorevole sul *Doc.* LXXXVI, n. 4.

Successivamente viene posta in votazione ed approvata la proposta di parere favorevole sul *Doc.* LXXXVII, n. 4.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI, visto l'andamento dei lavori, propone di sconvocare la seduta plenaria convocata alle ore 9,15 di domani, giovedì 29 luglio, e il successivo Ufficio di Presidenza e di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza per svolgere la programmazione dei lavori.

Concorda la Commissione.

SCONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI DOMANI

Il presidente VALLARDI comunica che, come convenuto poc'anzi, la seduta plenaria già convocata domani, giovedì 29 luglio, alle ore 9,15, non avrà luogo, così come la riunione dell'Ufficio di Presidenza

per la programmazione dei lavori già convocato al termine della predetta seduta.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente VALLARDI comunica che, come convenuto poc'anzi, è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2332

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

considerato che:

l'articolo 31, al comma 5, introduce una eccezione al generale divieto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali, prevedendo che il divieto non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli (si ricorda che l'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede al comma 1, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo collocati a terra, l'impossibilità di accedere agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28), in modo tale cioè da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture e che detta scelta se non opportunamente governata rischia di compromettere altro suolo agricolo che dovrebbe invece essere destinato ad altre finalità agricole;

l'articolo 31-*bis* contiene disposizioni volte a riconoscere la qualifica di biocarburante avanzato ai sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas utilizzati al fine di produrre biometano (attraverso la purificazione del biogas);

l'articolo 31-*ter* interviene in tema di incentivo per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola o di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto, specificando che le materie devono derivare «prevalentemente» dalle aziende agricole realizzatrici e nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

l'articolo 35-*bis* disciplina gli accordi di foresta, prevedendo tra l'altro che sia promossa la stipulazione di tali accordi quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi;

l'articolo 37-*bis*, al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, precisa che il

gesso e il carbonato di calcio di defecazione non possono essere ottenuti da fanghi di depurazione;

l'articolo 56-*ter* consente a dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati o periti agrari il rilascio della perizia tecnica attestante che i beni strumentali acquistati dall'impresa possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi dei beni agevolabili per la fruizione del credito d'imposta introdotto dalla legge di bilancio per il 2020; stabilisce altresì l'efficacia in tutto il territorio nazionale dell'accertamento eseguito da una regione rispetto alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo professionale (IAP);

l'articolo 66-*bis*, al comma 7, interviene in materia informazioni contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalità *inter alia* del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), mentre al comma 11 interviene sulle misure per l'implementazione di modalità di identificazione digitale e di archiviazione elettronica dello stesso SIAN;

esprime parere favorevole
con le seguenti osservazioni:

che nell'emanare le norme attuative di cui all'articolo 31 comma 5:

– si verifichi di definire in modo puntuale condizioni e vincoli per evitare usi impropri di suolo fertile;

– nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni sia previsto una automatica revoca degli incentivi per tali impianti automatico;

– che il montaggio verticale dei moduli non configuri un sistema in cui uno o pochissimi produttori, grazie a brevetti legati alle istallazioni, finiscano per trarre da tali scelte vantaggi esclusivi, ricercando ogni soluzione innovativa capace in ogni caso di assicurare la crescita delle piante e le diverse operazioni colturali, dalla semina alla raccolta;

– per quanto riguarda il «monitoraggio» dell'impatto sulle colture, sia previsto in modo chiaro la «continuità» dell'attività agricola come requisito per avere accesso agli incentivi, specificandone in modo puntuale l'individuazione delle grandezze da monitorare, in quale arco di tempo minimo, quali siano le categorie di impatto sulle colture da considerare e con quali indicatori di prestazione;

– che sia chiarito che il riferimento alle «attività agricole», ricomprenda in modo esplicito anche le attività zootecniche, tra le più praticabili in un approccio agrovoltaico;

che in riferimento all'articolo 37-*bis*, recante «misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo», si preveda un periodo di transizione per evitare ricadute negative a livello ambientale, amministrativo e occupazionale, nonché consentire alle aziende interessate la corretta attuazione della revisione normativa;

che nell'attuazione degli articoli 35 e 36 in merito all'autorizzazione delle Sovrintendenze relativamente ai tagli dei boschi sia previsto un approccio semplificato per evitare di bloccare le lavorazioni, mettendo

in crisi le aziende e precludendo di fatto la manutenzione stessa dei boschi;

che la previsione dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha dato soluzione all'esorbitante aggravio di costi a carico delle attività di pesca e acquacoltura, in materia di riscossione dei canoni demaniali, introducendo una modifica all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, sopprimendo le parole «con qualunque finalità», e ripristinando il regime tariffario minimo vigente fino al 31 dicembre 2020, veda le Amministrazioni pubbliche competenti definire procedure atte ad assicurare la compensazione fra le somme eventualmente già versate in eccesso e quelle effettivamente dovute in conseguenza della novella *ex* articolo 6-*bis* del citato decreto-legge n. 73 del 2021.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 295

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 296

Presidenza della Vice Presidente
BITI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ESPERIENZA ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 493 (PROBLEMATICHE INERENTI ALLA CRISI DELLE FILIERE AGRICOLE CAUSATE DALL'EMERGENZA DA COVID-19)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 28 luglio 2021

Plenaria

170ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Parere alle Commissioni 8ª e 11ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci interventi in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore CROATTI *(M5S)* dà conto di uno schema di parere favorevole, per le parti di competenza della Commissione, ricordando che le norme di interesse attengono prevalentemente agli articoli 3 e 4.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole proposto dal relatore, *pubblicato in allegato*, è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 9,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2329

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

considerato che:

– i commi 1 e 4 dell'articolo 3 prevedono la possibilità di riconoscere ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per alcune imprese industriali; la possibilità è ammessa per una durata massima di tredici settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021, e nel limite complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per il 2021, in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale;

– l'articolo 4 estende al 2022 una disciplina, già posta per gli anni 2020 e 2021, che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

esprime parere favorevole.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 212

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 28 luglio 2021

Plenaria

248ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REDIGENTE

(299) ***Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia***

(485) ***Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***

(672) ***VESCOVI. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***

(899) ***Felicia GAUDIANO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 1º agosto 2019.

La PRESIDENTE ricorda che sono state svolte le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Avverte che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri della Commissione bilancio e della Commissione giustizia. Soggiunge, quanto al parere della Commissione bilancio, che risultano in corso interlocuzioni tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(869) ***Sonia FREGOLENT ed altri. – Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti *(pubblicati in allegato).*

Dispone quindi una breve sospensione della seduta, in vista dell'avvio della fase di illustrazione e discussione delle proposte di modifica.

La seduta, sospesa alle ore 8,40, riprende alle ore 8,45.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice RIZZOTTI *(FIBP-UDC)* illustra l'emendamento 1.1.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* dà conto dell'emendamento 1.2.

La senatrice FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)* illustra l'emendamento 1.3.

La senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)* si sofferma sull'emendamento 1.4.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)* illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2.

La senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)* si sofferma sull'emendamento 2.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)* illustra gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 e 3.0.1.

La senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)* illustra l'emendamento 3.8.

La senatrice RIZZOTTI *(FIBP-UDC)* dà conto dell'emendamento 3.11.

I restanti emendamenti all'articolo 3 sono dati per illustrati.

La PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione delle proposte emendative.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(1715) ***Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118»***

(179) ***Maria RIZZOTTI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore***

(1127) ***MARINELLO ed altri. – Riconoscimento della figura e del profilo professionale di autista soccorritore***

(1634) ***Laura STABILE ed altri. – Disposizioni in materia di revisione del modello organizzativo del Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118»***

(2153) ***Maria Cristina CANTÙ ed altri. – Riordino del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria***

(2231) ***Paola BOLDRINI. – Riordino del sistema di emergenza e urgenza preospedaliero e ospedaliero***

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1715 e 1634, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2153, 2231, 179 e 1127 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 giugno 2020.

La PRESIDENTE propone che i disegni di legge 2153 e 2231, in materia di riordino del sistema di emergenza-urgenza sanitaria, e 179 e 1127, concernenti la figura dell'autista soccorritore, siano dati per illustrati e che la relativa discussione proceda congiuntamente al seguito della discussione dei disegni di legge 1715 e connesso, stante l'affinità di materia tra i provvedimenti in questione.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)*, nulla obiettando riguardo alla proposta di congiunzione, auspica che i disegni di legge sul riordino del sistema di emergenza-urgenza sanitaria e sulla figura dell'autista soccorritore formino oggetto di illustrazione da parte del relatore, e che vi possa essere poi un dibattito propedeutico a una riconsiderazione della scelta riguardo al testo base.

La senatrice CASTELLONE *(M5S)*, nel rimarcare l'importanza della congiunzione proposta dalla Presidente, dichiara di essere disponibile a valutare la possibilità di convergenza su un testo unificato, ma rileva che le distanze tra i disegni di legge sono ragguardevoli. Propone di rinviare alla prossima settimana la trattazione della questione relativa al testo base.

Il relatore MARINELLO *(M5S)*, nel riservarsi di svolgere l'illustrazione richiesta dalla senatrice Cantù, si dice disponibile a verificare le possibilità di convergenza mediante contatti informali.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* rileva che occorre innanzitutto concludere il ciclo di audizioni informali a suo tempo deliberato, che si è concordato, da ultimo, di svolgere in tempi rapidi limitando le audizioni a una per Gruppo.

La senatrice RIZZOTTI *(FIBP-UDC)* osserva che il senatore Marinello risulta relatore anche sul disegno di legge 1127, del quale è primo firmatario.

La PRESIDENTE prende atto che non vi sono obiezioni rispetto alla proposta di congiunzione, che si intente dunque accolta. Rimarca che detta proposta è stata avanzata alla luce degli orientamenti unanimi manifestati dai Gruppi in sede di Ufficio di Presidenza integrato. Fa rilevare che la designazione del senatore Marinello quale relatore anche per i disegni di legge in materia di autista soccorritore è un corollario dell'abbinamento di tali provvedimenti al disegno di legge n. 1715 e connesso.

Propone, alla luce del dibattito incidentale testé svolto, di riprendere la discussione congiunta dopo la chiusura delle audizioni informali, prevista per la prossima settimana, con l'intervento del relatore Marinello sui provvedimenti oggi congiunti e la successiva discussione in ordine alla riconsiderazione del testo base. Ricorda che, fino a diverse determinazioni sul punto, il disegno di legge n. 1715 resta confermato come testo base.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 869

Art. 1.

1.1
RIZZOTTI

Al comma 1 sostituire la parola: «cinquantesimo» *con la seguente:* «quarantesimo».

Conseguentemente sostituire ovunque ricorra nel testo la parola. «CARDIO50», *con la seguente*: «CARDIO 40».

1.2
BOLDRINI

Al comma 1, dopo le parole: «condizioni di rischio cardiovascolare,» *inserire le seguenti:* «con particolare attenzione alle differenze di sesso-genere evidenziate dalla ricerca scientifica e».

Conseguentemente, agli articoli 2 e 3, dopo le parole: «Screening CARDIO50», *ovunque ricorrano, inserire le parole:* «, con particolare attenzione alle differenze di sesso-genere evidenziate dalla ricerca scientifica,».

1.3
FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, DORIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 per "*Screening* Cuore dell'Anziano" si intende un programma organizzato per i residenti nel territorio nazionale, al compimento del sessantacinquesimo anno di età e ripetuto al settantacinquesimo e all'ottantesimo anno, finalizzato alla diagnosi delle patologie cardiovascolari dell'anziano quali la fibrillazione atriale, la disfunzione ventricolare sinistra asintomatica e sintomatica dell'anziano, le malattie valvolari cardiache (stenosi aortica, insufficienza mitralica e tricuspidale).».

1.4

BINETTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, a fini di prevenzione, i residenti nel territorio nazionale con età pari o superiore a 65 anni sono altresì sottoposti a screening cardiologico.».

Art. 2.

2.1

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, DORIA

Al comma 1, dopo le parole: «Screening CARDIO5O» *sono aggiunte le seguenti:* «e lo Screening Cuore dell'anziano».

2.2

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, DORIA

Al comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «L'adozione di programmi di screening formulati per fasce d'età si pone nell'ottica della prevenzione di precisione, al fine di modulare gli interventi diagnostici in funzione dei bisogni di sottogruppi della popolazione e all'interno di percorsi strutturati per garantirne l'appropriatezza».

2.3

BINETTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Parte integrante dello screening è la conoscenza concreta del contesto sociale in cui il soggetto è integrato. Questi dati di natura sociosanitaria e non solo sanitaria, sono raccolti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 in materia di protezione dei dati personali, e con riguardo alla loro evoluzione nel tempo.».

Art. 3.

3.1

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, DORIA

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «Screening CARDIO50» *sono aggiunte le seguenti:* «e lo Screening Cuore dell'Anziano».

3.2

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, DORIA

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) entro 120 giorni dall'emanazione della presente legge, il Ministro della Salute con apposito decreto definisce, sentite le principali società scientifiche e le associazioni dei pazienti in ambito cardiovascolare e di geriatria, il contenuto dello "*Screening* Cuore dell'Anziano";».

3.3

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, DORIA

Al comma 1, lettera b) *dopo le parole:* «Screening CARDIO50» *sono aggiunte le seguenti:* «e lo Screening Cuore dell'Anziano».

3.4

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, DORIA

Al comma 1, lettera c) *dopo le parole:* «Screening CARDIO50» *sono aggiunte le seguenti:* «e lo Screening Cuore dell'Anziano».

3.5

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, DORIA

Al comma 1, lettera c) *dopo le parole:* «programmi di promozione» *sono aggiunte le seguenti:* «e prevenzione».

3.6

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, DORIA

Al comma 1, lettera c) *dopo le parole:* «di comunità» *sono aggiunte le seguenti:* «e delle associazioni scientifiche e delle associazioni dei pazienti».

3.7

ZAFFINI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «comportamenti salutari» *con le seguenti*: «un corretto stile di vita».

3.8

BINETTI

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere le seguenti:*

«*e-bis*) implementare, tra i programmi di promozione della salute correlati al programma ScreeninCARDIO50 in fase di sviluppo, soprattutto quelli che permettono di promuovere iniziative concrete di contrasto all'invecchiamento, attraverso trattamenti di esercizio fisico e mentale anti-aging;

e-ter) calcolare il finanziamento delle predette iniziative di raccordo tra sanità e welfare sulla base dell'andamento demografico del paese, avendo presente la tendenza a stabilizzarsi con il tempo, nella misura in cui la prevenzione riduce i danni occasionati dalla patologia cardio-vascolare.»

3.9

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, DORIA

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) il Ministero della salute, nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente, promuove azioni utili per fornire e un'informazione tempestiva e corretta ai cittadini in ordine allo "Screening Cardio 50" e allo "Screening Cuore dell'Anziano".».

3.10
PIRRO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* implementare e favorire i percorsi diagnostici e di screening anche attraverso l'analisi della troponina, al fine di incrementare l'attività di prevenzione del rischio cardiovascolare».

3.11
RIZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) implementare e favorire i percorsi diagnostici e di screening anche attraverso l'analisi della troponina, al fine di incrementare l'attività di prevenzione del rischio cardiovascolare.».

3.0.1
FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, DORIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modalità di finanziamento)

1. Per le finalità di cui alla presente legge e per l'attuazione dei percorsi di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge anche al fine del rispetto del limite autorizzato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 28 luglio 2021

Plenaria

234ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Parere alle Commissioni 8ª e 11ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore FERRAZZI *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo, avente ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

L'articolo 1 del citato decreto-legge reca misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e la dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia. La disposizione dichiara monumento nazionale alcune vie d'acqua veneziane, precisando che le misure di tutela delle vie d'acqua possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi e prevede espressamente che a decorrere dal 1º agosto 2021 sia vietato il transito delle grandi navi in tali vie d'acqua.

In particolare si segnala il comma 1, in base al quale, al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10 e 12 del Codice dei beni culturali, le misure di tutela e le pre-

scrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti. In base al comma 2, le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. Nel dettaglio, si dispone che in dette vie d'acqua, a decorrere dal 1º agosto 2021 sia vietato il transito di navi che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: stazza lorda superiore a 25.000 GT (*gross tonnage*); lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri; *air draft* superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela – motore; impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento. La relazione illustrativa al decreto-legge rileva che le ragioni del divieto introdotto si fondano sulla necessità di tutelare le vie urbane d'acqua di eccezionale interesse culturale, dichiarate monumento nazionale, dalle conseguenze negative prodotte dal passaggio di navi di grandi dimensioni, che possono mettere a rischio le medesime vie d'acqua, nonché gli argini e gli immobili ad esse prospicienti.

Sono previste alcune misure di ristoro sia delle compagnie di navigazione sia del gestore dei *terminal* di approdo – rispetto al quale anche il comma 5 prevede la possibilità di interventi di sostegno – e dei soggetti esercenti servizi connessi al *terminal* nonché a beneficio dei lavoratori impiegati in attività, in qualsiasi forma incise direttamente dal divieto di transito delle navi citate, prevedendosi al comma 3 dell'articolo 1 l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un Fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022. In base al citato comma 5, la competente Autorità di sistema portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del piano economico finanziario della concessione prevista, tenendo conto dei contributi riconosciuti e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità stessa; ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione potrà prevedere la proroga della sua durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio.

Il comma 6 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del turismo, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la definizione delle modalità per l'erogazione dei contributi previsti; tale decreto tiene conto anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio. Il comma 7 indica oneri pari a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022.

L'articolo 2 reca norme sul Commissario straordinario e sull'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 45 del 2021, nonché sugli ulteriori interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. La norma individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del di-

vieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti, nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali subcommissari; la norma rimette ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi.

L'articolo 3 reca norme sui trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 per alcune imprese. I commi 1 e 4 prevedono la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per alcune imprese industriali.

L'articolo 4 reca norme in materia di sgravi contributivi per alcune società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria.

L'articolo 5 disciplina la copertura finanziaria delle previsioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto-legge, mentre l'articolo 6 reca l'entrata in vigore del decreto n. 103 (entrato in vigore il 21 luglio 2021).

Dopo un breve intervento della senatrice NUGNES *(Misto)* – che invita il Governo e la maggioranza ad adottare misure ancora più incisive per la salvaguardia di Venezia – la PRESIDENTE, d'intesa con il RELATORE, propone di fissare alle ore 18 di oggi il termine entro il quale dovranno pervenire le osservazioni di cui il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione di un eventuale schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (n. 97)

(Parere al Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice L'ABBATE *(M5S)* formula una proposta di parere favorevole.

Si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto, sulla proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

Partecipano alla votazione i senatori ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)*, BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, BUCCARELLA *(Misto-LeU-Eco)*, COMINCINI *(PD)*, FERRAZZI *(PD)*, Alessandra GALLONE *(FIBP-UDC)*, Laura GARAVINI *(IV-PSI)*, Patty L'ABBATE *(M5S)*, LANIECE *(Aut*

(SVP-PATT, UV)), MIRABELLI *(PD)*, Vilma MORONESE *(Misto)*, NASTRI *(FdI)*, Paola NUGNES *(Misto)*, Emma PAVANELLI *(M5S)*, PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)* e QUARTO *(M5S)*

All'esito della votazione, la proposta della relatrice di formulare un parere favorevole alla nomina del dottor Laporta è approvata con 15 voti favorevoli e un voto contrario.

La seduta termina alle ore 9,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 28 luglio 2021

Plenaria

252ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,10.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti macchina (n. COM(2021) 202 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il relatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* ricorda che la proposta di regolamento in esame intende revisionare la «direttiva macchine» 2006/42/CE, per adattarla alle nuove tecnologie dell'era digitale e alla legislazione in materia di sicurezza dei prodotti, con il fine ultimo di rafforzare il mercato dei prodotti delle industrie di ingegneria meccanica e assicurare un livello elevato di protezione per le persone esposte.

Il Governo, con la relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ha fornito una valutazione positiva della proposta, ritenendola conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La proposta è, inoltre, oggetto di analisi da parte di 13 Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il relatore ritiene pertanto di confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (n. COM(2021) 206 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore LOREFICE *(M5S)* ricorda che la proposta di regolamento in esame intende stabilire un quadro giuridico armonizzato concernente l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (IA), con l'obiettivo generale di assicurare il buon funzionamento del mercato unico digitale.

Il quadro normativo che il provvedimento in esame intende istituire mira ad assicurare che i sistemi di IA immessi sul mercato dell'Unione siano sicuri e rispettino la normativa in materia di diritti fondamentali della persona e mira al contempo a facilitare gli investimenti e l'innovazione nel settore, evitando la frammentazione del mercato.

Il Governo, con la relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ha fornito una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenendola conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ha inoltre espresso l'intenzione di valutare con particolare attenzione, in sede negoziale, alcuni punti inerenti al corretto bilanciamento tra i poteri attribuiti alla Commissione europea e alle autorità nazionali e la coerenza tra le disposizioni proposte rispetto agli obiettivi dichiarati.

La proposta è, inoltre, oggetto di analisi da parte di 17 Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il relatore ritiene pertanto di confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (n. COM(2021) 223 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore CORBETTA *(M5S)* ricorda che la proposta di regolamento in esame intende stabilire norme e procedure che disciplinano le sovvenzioni estere concesse a un'impresa che esercita un'attività economica nel mercato interno, al fine di garantire condizioni di parità con le altre imprese, colmando così una lacuna nella normativa a tutela della concorrenza nel mercato interno.

Il Governo, con la relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ha fornito una valutazione positiva della proposta, ritenendola conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La proposta è stata, inoltre, esaminata da 13 Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il relatore ritiene pertanto di confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il senatore DE SIANO *(FIBP-UDC)*, relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo e dei relativi emendamenti, ricordando anzitutto che il provvedimento reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione del settore florovivaistico.

Esso si compone di 19 articoli e definisce all'articolo 1 le attività alle quali si applica il disegno di legge, individuando cinque macro-comparti produttivi: floricoltura (fiori, foglie, piante in vaso); produzione di organi di propagazione gamica o agamica (ad esempio semi, bulbi e tuberi); vivaismo ornamentale (produzione di piante intere); vivaismo frutticolo; vivaismo forestale (produzione di piante e semi forestali e da bosco). Inoltre, specifica che la filiera florovivaistica comprende sia le attività di tipo agricolo che le attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio.

L'articolo 2 stabilisce che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) bandisce concorsi di idee e istituisce premi destinati alle aziende e ai giovani diplomati, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile.

L'articolo 3 prevede interventi per il settore distributivo florovivaistico, stabilendo che, all'interno del Piano nazionale del settore florovivaistico (previsto dall'articolo 9 del presente disegno di legge), possono es-

sere individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico, distinte per aree Nord, Centro, Sud, isole maggiori e zone svantaggiate. Inoltre, alle regioni è data la facoltà di adottare norme semplificate per la trasformazione dei chioschi su strada in rivendite di fiori e di piante.

L'articolo 4 fornisce una definizione dell'attività agricola florovivaistica, specificando le prestazioni accessorie delle attività di produzione e di vendita, nonché le attività di pertinenza agricola.

L'articolo 5 attribuisce alle regioni la possibilità di individuare, in zone o ambiti territoriali vocati o storicamente dedicati all'attività florovivaistica, distretti florovivaistici i quali possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. In tali aree sono consentiti interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico. Possono altresì essere favorite attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo.

L'articolo 6, al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le attività del settore, istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, specificandone la composizione e le principali funzioni di coordinamento, promozione, internazionalizzazione e monitoraggio del settore florovivaistico.

L'articolo 7 reca la nuova denominazione «PQAI II–Sviluppo imprese e cooperazione e filiera del florovivaismo» dell'ufficio dirigenziale presso il MIPAAF, le cui funzioni saranno definite con successivo decreto ministeriale.

L'articolo 8 istituisce, presso il MIPAAF, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, un organo permanente di coordinamento indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy*. Tale organo promuove lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica.

L'articolo 9 reca disposizioni per l'adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico, di durata triennale, destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).

L'articolo 10 stabilisce che le regioni, d'intesa con il MIPAAF e nel rispetto della normativa europea e delle regolamentazioni degli organismi europei e internazionali, possono istituire marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Il Ministero promuove tali marchi, favorisce la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica e promuove l'adesione a sistemi di certificazione internazionale.

L'articolo 11 attribuisce al MIPAAF la predisposizione del Piano di comunicazione e promozione che individua in modo organico interventi per la valorizzazione del settore.

L'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane. I comuni possono pertanto utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti.

L'articolo 13 stabilisce che i centri per il giardinaggio assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile che definisce l'imprenditore agricolo.

L'articolo 14 disciplina la figura professionale del manutentore del verde.

L'articolo 15 fornisce disposizioni per la stipula di contratti di coltivazione tra amministrazioni e aziende florovivaistiche, nell'ambito di accordi quadro, incentivando la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, volti a favorire il valore multifunzionale del verde. Il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione e, a tal fine, le amministrazioni individuano aree potenzialmente sponsorizzabili con propri atti, anche su istanza delle parti private interessate.

L'articolo 16 dispone misure volte a favorire la partecipazione volontaria dei cittadini alla cura del verde urbano.

L'articolo 17, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, stabilisce che il MIPAAF incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Nell'articolo 18 lo stesso Ministero è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici in favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti.

L'articolo 19 contiene, infine, una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale.

Per quanto riguarda la normativa dell'Unione europea, il Relatore ricorda che la Commissione europea, al fine di sostenere il settore florovivaistico, ha emanato, il 30 aprile 2020, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/594, ritenendo che, a seguito dell'attuale pandemia di COVID-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione delle persone messe in atto dagli Stati membri, il settore florovivaistico sia stato colpito da una perturbazione economica tale da causare difficoltà finanziarie e problemi di liquidità ai produttori. Il regolamento, pertanto, autorizza, per un periodo di sei mesi, accordi e decisioni degli operatori del settore volte a: i) ritiri collettivi dal mercato ai fini della distruzione ordinata di prodotti florovivaistici; ii) misure di promozione che invitano i consumatori ad acquistare prodotti florovivaistici; e iii) pianificazione collettiva della produzione per coordi-

nare l'impianto di prodotti florovivaistici in vista della futura revoca delle restrizioni.

Il relatore dà, poi, conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge, ritenendo che essi non presentino elementi di criticità in ordine al rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

Presenta, pertanto, uno schema di parere non ostativo, sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta prevista per domani 29 luglio, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico;

considerato, in particolare, che:

– l'articolo 10 del provvedimento fa riferimento all'eventuale istituzione di marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

– al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, l'articolo 17 del provvedimento stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

tenuto conto che, al fine di sostenere il settore florovivaistico, la Commissione europea ha emanato, il 30 aprile 2020, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/594, ritenendo che, a seguito dell'attuale pandemia di Covid-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione delle persone messe in atto dagli Stati membri, il settore florovivaistico è stato colpito da una perturbazione economica che sta causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità ai produttori. Il regolamento autorizza, per un periodo di sei mesi, accordi e decisioni degli operatori del settore volte a: i) ritiri collettivi dal mercato ai fini della distruzione ordinata di prodotti florovivaistici; ii) misure di promozione che invitano i consumatori ad acquistare prodotti florovivaistici; e iii) pianificazione collettiva della produzione per coordinare l'impianto di prodotti florovivaistici in vista della futura revoca delle restrizioni;

esaminati gli emendamenti presentati sul testo del disegno di legge e valutata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 28 luglio 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (S. 2308 Governo)

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (S. 2309 Governo)

(Parere alla 5ª Commissione del Senato)

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO *(M5S)*, *relatore*, nel ricordare preliminarmente come il rendiconto generale dello Stato sia articolato per missioni e programmi, rileva come questo sia costituito da due parti, il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni apportate dal Parlamento, e il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

In particolare, segnala tra gli altri, gli articoli 1, 2 e 3, i quali espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 943,5 miliardi di euro), alle spese (con impegni per 1.076,1 miliardi di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un disavanzo di 132,6 miliardi di euro. L'articolo 6 espone poi la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2020 (di cui al conto generale del patrimonio), da cui risultano

attività per un totale di circa 1.004,1 miliardi di euro e passività per un totale di circa 3.219,4 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2020 di 2.215,3 miliardi.

L'assestamento consente invece un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio. In particolare, il provvedimento, oltre alle variazioni di bilancio proposte direttamente, incorpora anche quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con atti amministrativi unitamente agli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi emanati successivamente all'approvazione della legge di bilancio, inclusi il decreto-legge n. 22 del 2021 (meglio noto come «riordino Ministeri»), il decreto-legge n. 41 del 2021 (meglio noto come «sostegni»). La relazione al disegno di legge di assestamento per il 2021 evidenzia come, in termini di competenza, le variazioni proposte determinino un peggioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, che si attesta ad un valore di -232,8 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -193,5 miliardi.

Tra le variazioni operate direttamente con il provvedimento segnalo, per l'ambito di competenza della Commissione, come spese correnti, l'aumento di 139 milioni di euro degli stanziamenti della missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» determinato dal riconoscimento delle somme occorrenti per la regolazione delle entrate erariali attribuite alle regioni a statuto speciale e dall'incremento dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo relativo al minore gettito IRAP; a tali incrementi va però sottratta la riduzione delle somme per la devoluzione delle entrate erariali alle regioni a statuto speciale.

Formula quindi una proposta di nulla osta sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (S. 2308).

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 1).*

Il deputato Antonio FEDERICO *(M5S), relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (S. 2309).

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 2).*

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

S. 2329 Governo

(Parere alle Commissioni 8ª e 11ª del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Il deputato Diego ZARDINI *(PD)*, *relatore*, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento rileva anzitutto come questo appaia prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere *o)* ed *s)* della Costituzione) «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» (con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 concernenti la laguna di Venezia) e «previdenza sociale» (con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 in materia di tutela del lavoro); assumono anche rilievo, con riferimento alle opere da realizzare di cui all'articolo 2, le materie di competenza concorrente «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto e di navigazione» (articolo 117, terzo comma).

Più nel dettaglio segnalo che l'articolo 1 dichiara le vie d'acqua urbane veneziane del Bacino di San Marco, del Canale di San Marco e del Canale della Giudecca monumento nazionale; l'articolo precisa che le misure di tutela di queste vie d'acqua possano comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi e prevede espressamente che a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito delle grandi navi di stazza pari o superiore a 25.000 GT. Sono previste alcune misure di ristoro delle compagnie di navigazione, del gestore dei *terminal* di approdo e dei soggetti esercenti servizi connessi al terminal nonché ai lavoratori impiegati in attività in qualsiasi forma incise direttamente dal divieto di transito delle navi.

L'articolo 2 individua un commissario straordinario, nella persona del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna. Si tratta in particolare della realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT; manutenzione dei canali esistenti, previa valutazione di impatto ambientale e interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione. Il Commissario agirà con i poteri previsti per i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 e cioè svolgerà le funzioni di stazione appaltante con la possibilità di derogare alla normativa in materia di contratti pubblici fatti salvi i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e le disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011). Il comma 4 dell'articolo 2 rinvia infine a un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi.

Al riguardo, rileva come gli interventi che il Commissario straordinario è chiamato a realizzare, per quanto prevalentemente riconducibili alla materia di esclusiva competenza statale della tutela dei beni culturali e dell'ambiente, coinvolgono anche le competenze concorrenti in materia di governo del territorio e reti di navigazione. Segnalo che anche che, es-

sendosi proceduto direttamente nella norma all'individuazione del commissario non trova applicazione la procedura prevista dall'articolo 4 del decreto-legge sbloccacantieri che prevede che i commissari straordinari con i medesimi poteri previsti dalla disposizione in commento siano nominati, per le opere di interesse locale, con DPCM d'intesa con la regione interessata. Invito pertanto a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della regione interessata, quali ad esempio il parere, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture previsto dal comma 4.

L'articolo 3 prevede la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per le imprese industriali in possesso di determinati requisiti (numero di dipendenti non inferiore a mille e gestione di almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale).

L'articolo 4 estende al 2022 una disciplina già posta per gli anni 2020 e 2021 che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione *(vedi allegato 3).*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 8,50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

IN SEDE CONSULTIVA

Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo

Testo unificato S. 1231 e abb

(Parere alle Commissioni 7ª e 11ª del Senato)

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente
C. 3156 cost., approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla I Commissione della Camera)

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività ella produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
C. 290 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato
(Parere alla XIII Commissione della Camera)

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (S. 2308)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 2308 recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020;

esprime

NULLA OSTA

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (S. 2309)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 2309 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021;

rilevato che il provvedimento, tra le altre cose, opera un incremento di 139 milioni delle dotazioni della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (S. 2329 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2329 di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro;

rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere o) ed s) della Costituzione) «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» (con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 concernenti la laguna di Venezia) e «previdenza sociale» (con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 in materia di tutela del lavoro); assumono anche rilievo, con riferimento alle opere da realizzazione di cui all'articolo 2, le materie di competenza concorrente «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto e di navigazione» (articolo 117, terzo comma);

l'articolo 2 individua un commissario straordinario, nella persona del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna; il Commissario agirà con i poteri previsti per i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 e cioè svolgerà le funzioni di stazione appaltante con la possibilità di derogare alla normativa in materia di contratti pubblici fatti salvi i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e le disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011); il comma 4 dell'articolo 2 rinvia infine a un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della regione interessata, quali ad esempio il parere, ai fini dell'adozione del decreto del

Ministro delle infrastrutture previsto dal comma 4; ciò alla luce del fatto che gli interventi che il Commissario straordinario è chiamato a realizzare, per quanto prevalentemente riconducibili alla materia di esclusiva competenza statale della tutela dei beni culturali e dell'ambiente, coinvolgono anche le competenze concorrenti in materia di governo del territorio e reti di navigazione;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di inserire, all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: «delle finanze» le seguenti: «sentita la regione Veneto».

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 28 luglio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta *streaming* sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone

Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, con particolare riferimento ai rischi d'infiltrazione di elementi terroristici nei flussi migratori e di rientro di *foreign fighters* nel territorio nazionale.
(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Federico CAFIERO de RAHO, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti, i senatori Maria Domenica CASTELLONE *(M5S)*, Tony Chike IWOBI *(L-SP-PSd'Az)*, Cristiano ZULIANI *(L-SP-PSd'AZ)*, e il deputato Manuel TUZI *(M5S)*.

Federico CAFIERO de RAHO, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo,* replica alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,30 alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 28 luglio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente di ASSORAEE, Giuseppe Piardi

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del Presidente di ASSORAEE, Giuseppe Piardi. Partecipa all'audizione Maria Letizia Nepi, segretario di Unicircular.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentire loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Giuseppe PIARDI, *Presidente di ASSORAEE*, e Maria Letizia NEPI, *segretario di Unicircular*, intervenendo da remoto svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luca BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* e Paola NUGNES *(Misto)*, nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente.*

Giuseppe PIARDI, *Presidente di ASSORAEE*, e Maria Letizia NEPI, *segretario di Unicircular*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Presidente di ERION, Andrea Fluttero

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del Presidente di ERION, Andrea Fluttero. Partecipa all'audizione il General Manager di ERION, Giorgio Arienti.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentire loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Andrea FLUTTERO, *Presidente di ERION*, e Giorgio ARIENTI, *General Manager di ERION,* intervenendo da remoto, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Paola NUGNES *(Misto)* e Maria Alessandra GALLONE *(FI-BP)*, il deputato Alberto ZOLEZZI *(M5S)*, da remoto, nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente.*

Andrea FLUTTERO, *Presidente di ERION*, e Giorgio ARIENTI, *General Manager di ERION,* rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di im-

pianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione sulle procedure di localizzazione del Deposito Unico Nazionale dei rifiuti radioattivi (Relatori: on. Vignaroli, on. Muroni, on. Vianello)
(Esame e rinvio)

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore,* ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sulle procedure di localizzazione del Deposito Unico Nazionale dei rifiuti radioattivi e di avere presentato, insieme agli altri due relatori, onorevole Muroni e onorevole Vianello, una proposta di testo che sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione unitamente alla indicazione del termine per la presentazione di osservazioni e proposte di modifica al testo medesimo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Esame della proposta di relazione sull'evoluzione del fenomeno degli incendi negli impianti di gestione di rifiuti (Relatori: on. Vignaroli, sen. Ferrazzi, sen. Nugnes)
(Esame e rinvio)

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore,* ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sull'evoluzione del fenomeno degli incendi negli impianti di gestione di rifiuti e di avere presentato, insieme agli altri due relatori, senatore Ferrazzi e senatrice Nugnes, una proposta di testo che sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione unitamente alla indicazione del termine per la presentazione di osservazioni e proposte di modifica al testo medesimo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 16,10 alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 28 luglio 2021

Plenaria

71ª Seduta

Presidenza della Presidente
RONZULLI

Interviene il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web* TV Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione del Ministro dell'interno

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 21 luglio.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la disponibilità a intervenire in presenza ai lavori della Commissione e a fornire il suo autorevole

contributo nell'ambito della indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani.

Precisa quindi che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Il Ministro LAMORGESE riferisce sulle tematiche oggetto della indagine conoscitiva.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Intervengono per porre quesiti le deputate Fabiola BOLOGNA *(CI)* e Maria SPENA *(FI)*, la senatrice Vanna IORI *(PD)* e i deputati Federica ZANELLA *(Lega)*, SIANI *(PD)* e Maria Teresa BELLUCCI *(FDI)*.

Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione e dà la parola al Ministro per le repliche.

Il Ministro LAMORGESE fornisce alcuni elementi di risposta ai quesiti posti, riservandosi di rispondere più ampiamente per iscritto.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che è di prossima assegnazione alla Commissione per l'espressione del prescritto parere il V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 28 luglio 2021

Plenaria
128ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 15,05.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro della difesa, On.le Lorenzo Guerini

Il Comitato procede all'audizione del Ministro della difesa, On.le Lorenzo GUERINI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i deputati VITO *(FI)* e Maurizio CATTOI *(M5S)*.

Il Ministro GUERINI ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Mercoledì 28 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25

Presidenza della Presidente
PIARULLI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,05

PROGRAMMAZIONE LAVORI

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30

€ 8,60